

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 marzo 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2023, n. 27-103/Leg.	
LEGGE REGIONALE 18 luglio 2023, n. 10.		Regolamento concernente il funzionamento del Registro delle malformazioni congenite della Provincia autonoma di Trento (articolo 14, com- ma 5-bis della legge provinciale 23 luglio 2010 n. 16). (23R00514).....	
Disciplina dell'imposta di soggiorno. (24R00080)	<i>Pag.</i> 1		<i>Pag.</i> 44
LEGGE REGIONALE 18 luglio 2023, n. 11.		REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)	
Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche. (24R00081).....	<i>Pag.</i> 4	LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2022, n. 9.	
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 12.		Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finan- ziario 2022 e per il triennio 2022-2024. (24R00035)	
Secondo provvedimento di assestamento al bi- lancio di previsione della Regione autonoma Val- le d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Varia- zione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2023/2025. (24R00082).....	<i>Pag.</i> 7	<i>Pag.</i> 48	
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)		LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 2022, n. 10.	
LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2023, n. 6.		Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, cac- cia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell'am- biente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, am- ministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza. (24R00036).....	
Interventi a sostegno del sistema economico trentino. (23R00515).....	<i>Pag.</i> 31	<i>Pag.</i> 50	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2023, n. 26-102/Leg.		LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 2022, n. 11.	
Regolamento di attuazione dell'artico- lo 78-bis 1 della legge provinciale 14 settem- bre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979). (23R00513).....	<i>Pag.</i> 43	Modifiche della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni. (24R00037)	
		<i>Pag.</i> 59	
		LEGGE PROVINCIALE 6 ottobre 2022, n. 12.	
		Promozione e sostegno dell'invecchiamento attivo in Alto Adige. (24R00038).....	
		<i>Pag.</i> 63	





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2023, n. 10.

Disciplina dell'imposta di soggiorno.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 1° agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati e omogenei, la presente legge disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Art. 2.

Ambito e soggetti passivi

1. L'imposta di soggiorno è applicata da tutti i comuni della regione ed è posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi a uso turistico come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, per strutture turistico-ricettive si intendono:

a) gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere);

b) le case per ferie, ivi comprese quelle autogestite, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i posti tappa escursionistici (*dortoirs*), gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (*bed & breakfast-chambre et petit déjeuner*) e le case e appartamenti per vacanze, di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);

c) i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34);

d) le strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

3. Ai fini di cui al comma 1, non sono considerati strutture turistico-ricettive i locali invernali dei rifugi alpini e i bivacchi fissi di cui al capo IV della legge regionale n. 11/1996, nonché gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili in tenda di cui al capo IV della legge regionale n. 8/2002.

Art. 3.

Limiti, criteri e modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata dal Comune territorialmente competente secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a cinquanta centesimi di euro e non superiore a cinque euro per notte di soggiorno, in base ai seguenti criteri:

a) per le aziende alberghiere di cui alla legge regionale n. 33/1984 e per i complessi ricettivi all'aperto di cui al capo II della legge regionale n. 8/2002, l'imposta è applicata per persona in base al livello di classificazione assegnato;


b) per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui alla legge regionale n. 11/1996, a eccezione di quanto previsto alla lettera c), e per quelle agrituristiche di cui alla legge regionale n. 29/2006, l'imposta è applicata per persona in base al prezzo medio;

c) per le case per ferie autogestite di cui alla legge regionale n. 11/1996, l'imposta è applicata per persona in misura fissa;

d) per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui al capo III della legge regionale n. 8/2002, l'imposta è applicata per autocaravan in misura fissa;

e) per gli alloggi a uso turistico, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche, l'imposta è applicata per persona in misura fissa e articolata in base alla classificazione turistica del comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal piano territoriale paesistico (PTP), di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempi-



mento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno.

Art. 4.

Misura, riduzioni ed esenzioni

1. I Comuni stabiliscono, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno.

2. Qualora la Giunta regionale modifichi, con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, la misura minima dell'imposta con importi superiori a quelli stabiliti dal Comune, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo a quello di adozione della predetta deliberazione della Giunta regionale e comunque non oltre il 30 aprile dello stesso anno e ha effetto dal termine di decorrenza dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale.

3. Fuori dai casi di cui al comma 2, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata dal Comune entro il 31 dicembre e ha effetto dal 1° maggio dell'anno successivo. In caso di mancata adozione della deliberazione, la misura dell'imposta si intende prorogata.

4. Ferma restando l'inderogabilità dell'importo minimo di cui all'art. 3, comma 1, la misura dell'imposta di cui all'art. 3, comma 2, con le eventuali maggiorazioni stabilite dalla deliberazione del Comune di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento:

a) nel caso di gruppi organizzati formati da almeno venticinque partecipanti;

b) dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno; nel caso di cui alla lettera a), la riduzione di cui alla presente lettera si applica all'importo già ridotto.

5. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;

b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/*tour operator*, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;

c) i minori di anni quindici;

d) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;

e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;

f) il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella regione;

g) le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;

h) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;

i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;

j) le scolaresche di ogni ordine e grado.

Art. 5.

Destinazione del gettito

1. I comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinano il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, e, in particolare, di:

a) interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la regione, l'Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'*Office régional du tourisme* - Ufficio regionale del turismo), gli altri enti locali, le associazioni, le fondazioni e i soggetti privati;

b) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;

c) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;

d) progetti di mobilità turistica interna;

e) interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici.

Art. 6.

Vigilanza

1. Ai soli fini della verifica della correttezza dell'applicazione della presente legge, i Comuni possono utilizzare i dati, riferiti alle presenze anche di una singola struttura turistico-ricettiva o di un singolo alloggio a uso turistico ubicati nel proprio territorio, delle rilevazioni sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parla-



mento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Art. 7.

Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

1. Nel caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori ai sensi della presente legge, si applica l'art. 70-*quater* della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). Gli eventuali oneri conseguenti all'esercizio dei poteri sostitutivi restano a carico del comune inadempiente.

Art. 8.

Adempimenti per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico

1. I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'art. 2, comma 2, e i locatori degli alloggi a uso turistico, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche, entro le scadenze stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2:

a) presentano al comune competente per territorio una dichiarazione contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni e alle riduzioni, e l'ammontare dell'imposta totale riscossa;

b) versano al comune competente per territorio le somme corrisposte a titolo d'imposta di soggiorno dai soggetti passivi di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 9.

Misure sanzionatorie per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico

1. L'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, comporta, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 23/2011.

2. L'omesso, ritardato o parziale versamento di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, comporta, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Il comune competente per territorio provvede, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'applicazione delle relative sanzioni e introita i relativi proventi.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni adottano la deliberazione di cui all'art. 4, comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al primo periodo. L'imposta di soggiorno stabilita ai sensi del presente comma si applica a decorrere dal 1° maggio 2024. I comuni provvedono a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione, eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

2. Fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).

3. L'art. 32 della legge regionale n. 30/2011 e l'art. 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono abrogati a decorrere dal 1° maggio 2024.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 18 luglio 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

24R00080



LEGGE REGIONALE 18 luglio 2023, n. 11.

Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 1° agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE E DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di urbanistica e di turismo di cui, rispettivamente, all'art. 2, primo comma, lettere *g*) e *q*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, la presente legge disciplina, in armonia con la legislazione eurounitaria e statale in materia di locazioni a uso abitativo, gli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche, esercitata anche in forma di impresa, di durata pari anche a un solo giorno di pernottamento e comunque non superiore a trenta giorni consecutivi, di alloggi a uso turistico.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) alloggi a uso turistico:

1) le camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale di cui all'art. 73, comma 2, lettera *d*), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), a condizione che risulti prevalente il predetto uso;

2) le camere e le unità abitative arredate rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione temporanea di cui all'art. 73, comma 2, lettera *d-bis*), della legge regionale n. 11/1998, che non siano oggetto di abilitazione per l'esercizio di attività turistico-ricettiva ai sensi delle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), o agriturismo ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

b) locatore per finalità turistiche: il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento, il comodatario, o il loro mandatario, che loca l'alloggio a uso turistico;

c) codice identificativo regionale (CIR): il codice rilasciato dal Comune, nel formato «Alloggio ad uso turistico - VDA - Nome Comune - n. 0000», per ogni alloggio a uso turistico;

d) ospite: colui che pernotta nell'alloggio a uso turistico.

Art. 3.

Disciplina urbanistica

1. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 74 della legge regionale n. 11/1998 l'attività di locazione per finalità turistiche esercitata nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Adempimenti amministrativi

1. Al fine di consentire le attività di verifica in merito alla corretta applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 6 e un'adeguata attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 8, prima dell'avvio dell'attività, il locatore per finalità turistiche è tenuto a trasmettere al Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio ad uso turistico una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante, per ognuno di essi:

a) l'indirizzo e i relativi estremi catastali;

b) il numero delle camere o dei vani destinati a finalità turistiche e dei relativi posti letto;

c) il numero dei servizi igienici destinati a finalità turistiche e dei relativi sanitari;

d) l'assenso del proprietario alla locazione per finalità turistiche e il titolo di godimento;

e) l'eventuale denominazione di fantasia;

f) nel solo caso di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), numero 1), i periodi in cui si intende esercitare l'attività di locazione per finalità turistiche. In ogni caso, la durata complessiva dei predetti periodi non può superare i centottanta giorni all'anno.

2. Il Comune, a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai sensi del comma 1, rilascia, per ogni alloggio ad uso turistico, il CIR che il locatore per finalità turistiche è tenuto ad associare all'eventuale denominazione di fantasia e a rendere sempre chiaramente leggibile su ogni strumento col quale lo stesso è pubblicizzato o promo-commercializzato, ivi comprese le eventuali cartellonistiche stradali o insegne, in modo tale da garantirne la visibilità da parte dell'utenza.

3. Tutti i soggetti che pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi ad uso turistico hanno l'obbligo di rendere sempre chiaramente leggibile il relativo CIR su qualsiasi canale o strumento utilizzato in modo tale da garantirne la visibilità da parte dell'utenza.



4. Ogni variazione riferita alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere preventivamente dichiarata dal locatore per finalità turistiche al Comune con le stesse modalità di cui al comma 1.

5. La cessazione dell'attività deve essere dichiarata dal locatore per finalità turistiche al Comune entro sessanta giorni dalla data del suo verificarsi con le stesse modalità di cui al comma 1.

6. Qualora l'alloggio ad uso turistico sia ubicato in un condominio, il locatore per finalità turistiche è tenuto a comunicare all'amministratore dello stesso, se nominato, entro trenta giorni dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui al comma 1, la data di avvio dell'attività di locazione per finalità turistiche e il CIR rilasciato dal Comune.

7. È fatto obbligo al locatore per finalità turistiche di:

a) denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il suo arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS);

b) comunicare, in forma anonima e aggregata, entro il giorno 5 di ogni mese, gli eventuali arrivi e presenze del mese precedente, per scopi statistici, per il solo tramite della piattaforma *on-line* resa disponibile dalla Regione.

8. Il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive, in forma anonima e aggregata, i dati relativi alla consistenza degli alloggi a uso turistico esistenti sul proprio territorio e dei relativi posti letto.

Art. 5.

Condizioni di esercizio dell'attività

1. Negli alloggi a uso turistico possono essere erogati esclusivamente i seguenti servizi:

- a) ricevimento;
- b) recapito telefonico del locatore;
- c) pernottamento;
- d) eventuale uso delle relative pertinenze;
- e) eventuale sola dotazione iniziale di biancheria;
- f) pulizia dei locali a ogni cambio di ospite;
- g) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e, eventualmente, uso di ogni dotazione;
- h) manutenzione dei locali e degli impianti tecnologici, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.

2. È fatto divieto di erogare servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1.

Art. 6.

Imposta di soggiorno

1. Al solo fine dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, gli alloggi a uso turistico di cui alla presente legge sono parificati alle strutture turistico-ricettive di cui alle leggi regionali nn. 33/1984, 11/1996, 8/2002 e a quelle agrituristiche di cui alla legge regionale n. 29/2006.

Art. 7.

Promozione degli alloggi a uso turistico

1. Ai fini della promozione degli alloggi a uso turistico, l'*Office régional du tourisme* - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'*Office régional du tourisme* - Ufficio regionale del turismo), consente, su richiesta dei locatori a uso turistico interessati, la pubblicazione, sul portale turistico regionale, delle informazioni aggiornate di cui all'art. 4, comma 1, e del relativo CIR.

Art. 8.

Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per le materie di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune, anche mediante l'accesso di propri incaricati presso gli alloggi a uso turistico o mediante la consultazione dei canali o strumenti utilizzati per la loro pubblicità e promozionalizzazione o per la loro identificazione.

2. Di eventuali carenze nella fornitura dei servizi e nella qualità delle dotazioni di cui all'art. 5, comma 1, o di difformità nell'applicazione dei prezzi pattuiti, all'ospite reclamante risponde esclusivamente e direttamente il locatore per finalità turistiche.

Art. 9.

Sanzioni

1. In caso di omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, e dell'art. 10, comma 2, lettera a), il locatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di mendace o incompleta dichiarazione il locatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.800.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 il locatore per finalità turistiche che ometta di trasmettere all'amministratore del condominio la comunicazione di cui all'art. 4, comma 6, o che utilizzi i locali destinati al pernottamento degli ospiti per un numero di posti letto superiore rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.000, per ogni alloggio a uso turistico pubblicizzato, promosso o commercializzato, il soggetto che ometta di rendere sempre chiaramente visibile, ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 3, e 10, comma 2, lettera b), il relativo CIR o che lo riporti in maniera errata o ingannevole o che non ne garantisca la visibilità da parte dell'utenza



4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 il locatore per finalità turistiche che eroghi servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero ulteriori rispetto a quelli indicati all'art. 5, comma 1, o che non rispetti i periodi o i limiti di durata indicati all'art. 4, comma 1, lettera *f*), ferme restando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti nel caso in cui la fornitura di servizi ulteriori configuri esercizio abusivo di una delle attività turistico-ricettive di cui alle leggi regionali nn. 33/1984, 11/1996 e 8/2002, o agrituristica di cui alla legge regionale n. 29/2006, o mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 74 della legge regionale n. 11/1998.

5. In caso di ingiustificato rifiuto di fornire le informazioni richieste, opposto agli incaricati del Comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 8, comma 1, il locatore per finalità turistiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 per ogni alloggio a uso turistico.

6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del Comune, nei casi più gravi, di disporre, previa diffida, la sospensione dell'attività per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi.

7. Il Comune competente per territorio provvede, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'applicazione delle relative sanzioni e introita i relativi proventi.

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2023.

2. Entro il 31 dicembre 2023, il locatore di un alloggio che sia già oggetto di locazione per finalità turistiche:

a) trasmette al Comune la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1;

b) adempie alla prescrizione di cui all'art. 4, comma 2;

c) qualora l'alloggio sia ubicato in un condominio, adempie alla prescrizione di cui all'art. 4, comma 6;

d) avvia la trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 7, lettera *b*).

Art. 11.

Modificazioni alla legge regionale n. 11/1996

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel territorio regionale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro del-

le imprese per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi.»

2. L'art. 25 della legge regionale n. 11/1996 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 25-*bis* della legge regionale n. 11/1996, le parole: «, nonché agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'art. 25» sono soppresse.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e gli effetti ottenuti dagli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche sui destinatari della misura. A tale scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:

a) il numero degli alloggi locati per finalità turistiche brevi esistenti sul proprio territorio e dei relativi dati sull'occupazione dei posti letto, suddivisi per Comune;

b) i risultati ottenuti in termini di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistico-ricettive;

c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le possibili soluzioni.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 18 luglio 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

24R00081



LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 12.

Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2023/2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 38 del 16 agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

TITOLO I

SECONDO ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2023

Capo I

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1.

Applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2022

1. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022, determinata in euro 242.132.676,65 dal rendiconto per l'esercizio 2022, è applicata alla competenza 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 per euro 172.400.000 dalla legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 (Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025). Con la presente legge è applicata alla competenza 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 la quota residua disponibile, pari a euro 69.732.676,65.

Art. 2.

Aggiornamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato nel bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 pari a euro 5.294.066,31 per l'anno 2023 è ridotto di euro 180.955,78 e trova compensazione nell'ambito delle variazioni disposte nel titolo IV, come meglio indicato nell'allegato C.

Art. 3.

Equilibri di bilancio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2023/2025 e per la gestione di cassa per l'anno 2023, come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui agli allegati H e I.

Art. 4.

Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 2022 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari a euro 89.281.373,79, sono reiscritti nell'annualità 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025:

a) per euro 17.187.117,44, mediante l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2023/2025 e successivamente confermati con deliberazione della giunta regionale n. 50 del 24 gennaio 2023;

b) per euro 72.094.256,35 con deliberazione della giunta regionale n. 499 del 15 maggio 2023, ai sensi dell'art. 42, comma 11, del decreto legislativo n. 118/2011.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Capo I

FINANZA LOCALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 5.

Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali

1. Per l'anno 2023, la regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 4.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).



3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 4.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 6.

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria condotti dall'ARER su alloggi sfitti da rendere assegnabili nell'ambito dei bandi di edilizia residenziale pubblica

1. La regione, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, condotti dall'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), su alloggi di edilizia residenziale pubblica, attualmente sfitti e da rendere assegnabili, al fine di dare copertura finanziaria alle risorse necessarie per la sottoscrizione da parte dell'ARER di accordi quadro finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui sopra, autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.160.000 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 7.

Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico

1. Per l'anno 2023, la regione è autorizzata a finanziare nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, specificamente finalizzati, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), alla messa in sicurezza della frana di Theilly in Comune di Fontainemore, nonché per la sistemazione idraulica dei torrenti Evançon in Comune di Ayas e Fornolle in Comune di Brusson, per un importo complessivo di euro 4.456.651.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale n. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 4.456.651, per l'anno 2023, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 8.

Interventi di riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di aree attrezzate per deposito temporaneo di rifiuti speciali di competenza degli enti locali. Rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18

1. Per l'anno 2023, la regione è autorizzata a concedere agli enti locali contributi straordinari per il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2022/2024), riguardanti la copertura delle spese connesse all'adeguamento, alla predisposizione alla riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e la realizzazione di aree attrezzate per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.

2. Le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di rifiuti, sono stabilite in continuità con la deliberazione della giunta regionale n. 1576 del 12 dicembre 2022.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 4.000.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 9.

Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile

1. Al fine di ridurre le criticità di approvvigionamento potabile derivanti dalla crisi idrica, la regione è autorizzata, per l'anno 2023, a finanziare contributi agli investimenti a favore del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di ente di Governo dell'ambito (EGA) per l'intera regione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), per un importo complessivo di euro 5.500.000 per la programmazione e la realizzazione, da parte dei comuni, della progettazione o realizzazione di interventi di captazione, anche provvisoria, di manutenzione straordinaria, potenziamento e ristrutturazione delle opere di captazione e di accumulo di risorse idriche da destinare al consumo umano e di riduzione delle perdite di rete.

2. Il Bim predisporre, nei limiti delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano degli interventi urgenti da approvare da parte della giunta regionale con propria deli-



berazione, unitamente alla definizione delle modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi, previa verifica della congruità degli interventi con le finalità stabilite al comma 1 da parte del dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 5.500.000, per l'anno 2023, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 10.

Interventi nel settore selvicolturale

1. Per l'anno 2023, la regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria e idrogeologica dei popolamenti forestali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 185.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 11.

Intervento per la realizzazione dei maggiori lavori di miglioramento strutturale e idraulico del Ponte di Chanavey nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame

1. Per l'anno 2023, è autorizzato, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, l'intervento per la realizzazione di maggiori opere relative ai lavori di miglioramento strutturale e idraulico del Ponte di Chanavey di proprietà del Comune di Rhêmes-Notre-Dame per un importo complessivo di euro 80.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 12.

Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e con disabilità di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80. Ulteriore finanziamento

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi finanziari a favore degli enti locali, previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere

pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), finalizzati all'acquisto e alla fornitura di arredi e attrezzature, alla progettazione, alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone anziane, inabili e con disabilità, è incrementata per l'anno 2023 di euro 4.060.000.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 13.

Interventi a favore dei comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), è incrementata, per l'anno 2023, per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000 per i comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel comune al 31 dicembre 2021.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo II


INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 14.

Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolastici di proprietà regionale

1. Per l'anno 2023, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) realizzazione presso la sede dell'Institut agricole régional situato in Frazione La Rochère, nel Comune di Aosta, dell'impianto di spegnimento nell'archivio e dell'intervento di consolidamento di un solaio, per un importo di 150.000 euro;



b) realizzazione presso la sede scolastica situata in via Frères Gilles, nel Comune di Verrès, di lavori correlati all'impianto antincendio e alla centrale termica per un importo di 250.000 euro;

c) realizzazione presso la sede scolastica situata in via Chambery, nel Comune di Aosta, di nuovi laboratori e adeguamento dell'archivio, per un importo di 120.000 euro;

d) lavori funzionali all'ampliamento dell'ala ovest dell'edificio scolastico sito in via Chavanne, nel Comune di Aosta per un importo di 50.000 euro;

e) lavori funzionali alla realizzazione di una nuova palestra scolastica per le scuole secondarie di secondo grado nel Comune di Aosta per un importo di 2.000.000 euro.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 2.570.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 15.

Interventi di edilizia universitaria

1. Per l'anno 2023, sono autorizzati i seguenti interventi di edilizia universitaria:

1) la sostituzione di una parte dei serramenti esterni dell'edificio, di proprietà di terzi, sede dell'Università della Valle d'Aosta, sito in viale dei Cappuccini 2 nel Comune di Aosta e concesso in locazione alla regione, per un importo di euro 200.000;

2) spese connesse alla realizzazione, al collaudo e alla consegna del primo lotto del nuovo Polo universitario della Valle d'Aosta, per un importo di 200.000 euro.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2023, in euro 400.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 16.

Interventi di digitalizzazione del sistema scolastico

1. Al fine di acquisire nuovi software per la prosecuzione dell'iter di digitalizzazione delle procedure in capo alla Sovrintendenza agli studi e per consentirne l'interoperabilità con la piattaforma nazionale SIDI, è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), di euro 100.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 04, (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 17.

Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale

1. Al fine di procedere alla manutenzione straordinaria degli ascensori del complesso monumentale del Forte di Bard, indispensabile per garantire la sicurezza dei visitatori, per l'anno 2023 è autorizzato un trasferimento straordinario all'Associazione Forte di Bard di euro 410.000.

2. Per la manutenzione straordinaria dell'edificio, di proprietà regionale, ubicato nel Comune di Saint-Nicolas e adibito a sede del Centre d'études francoprovençales «René Willien», ai fini del suo adeguamento per la fruizione insicurezza da parte del personale e degli utenti, è autorizzato un trasferimento straordinario di euro 150.000 al Comune di Saint-Nicolas che si fa carico della realizzazione degli interventi sulla base di una apposita convenzione.


3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 560.000 per l'anno 2023, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale) trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 18.

Contributi per il restauro del patrimonio edilizio di interesse storico

1. Al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico e storico-artistico di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, nonché di soggetti privati, per l'anno 2023 il finanziamento della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), è incrementato di euro 240.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.



*Capo IV*INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL
TURISMO E DELLO SPORT

Art. 19.

*Contributo per la realizzazione della
«Maison de la Montagne»*

1. Per l'anno 2023, la regione concede all'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) un contributo in conto capitale, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile e fino a un massimo di euro 3.000.000, per la realizzazione di un immobile nel territorio regionale denominato «Maison de la Montagne» da destinarsi a sede congiunta dell'AVMS e dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM) esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui, rispettivamente, all'art. 27 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), e all'art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi attività di natura commerciale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, su presentazione di apposita domanda corredata del cronoprogramma di realizzazione nonché del livello minimo di progettazione e dell'ulteriore documentazione prevista dalla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4, a copertura di tutte le spese per la realizzazione e per l'arredamento dell'immobile, ivi compresi gli oneri per la gestione del ciclo dei relativi appalti, le spese di progettazione, di direzione lavori e collaudi di lavori e opere edili e impianti tecnici, delle spese relative agli adempimenti degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli eventuali oneri derivanti dall'acquisizione di diritti di superficie, gli oneri di urbanizzazione nonché gli oneri IVA, ove non recuperabili dal beneficiario.

3. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti del trenta per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.

4. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese 2884 ammissibili, le modalità e i termini procedurali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni, per le variazioni soggettive del beneficiario nonché per i casi di revoca, cessione, decadenza, rinuncia e restituzione dell'agevolazione percepita.

5. Il beneficiario del contributo è obbligato a non alienare o cedere a terzi e a non distogliere dalla destinazione prevista dal comma 1 i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione:

- a) sessanta anni, per i beni immobili;
- b) dieci anni, per i beni mobili.

6. I vincoli di cui al comma 5, lettera a), sono resi pubblici, a spese del beneficiario del contributo, mediante trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, lettera a), qualora il beneficiario intenda alienare o cedere l'immobile, la regione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di acquisto a titolo gratuito dello stesso da esercitarsi entro sessanta giorni dalla notifica della volontà di alienazione o cessione.

8. La violazione dei vincoli di cui al comma 5 comporta la revoca del contributo e la restituzione dell'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

9. L'alienazione o la cessione dell'immobile a terzi o il mutamento della destinazione d'uso dello stesso prima della scadenza del termine di cui al comma 5, lettera a) possono essere autorizzati, con deliberazione della giunta regionale, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità per gli enti di cui al comma 1 di mantenere la destinazione dell'immobile, sulla base di apposita istanza da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo. L'autorizzazione è subordinata alla cancellazione del vincolo a spese del soggetto beneficiario del contributo e alla restituzione del contributo, con i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4, tenuto conto del periodo di mancato rispetto del vincolo e comunque in misura non inferiore al trenta per cento dell'ammontare del contributo concesso. L'ammontare del contributo da restituire è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

10. Le modalità di restituzione del contributo possono essere stabilite anche in deroga a quanto previsto dal comma 9:

a) in caso di autorizzazione alla cessione dell'immobile a titolo gratuito a un ente locale territoriale con destinazione a finalità istituzionali;

b) qualora la regione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, eserciti il diritto di opzione di acquisto a titolo gratuito del bene.

11. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 3.000.000, a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 7.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 20.

*Finanziamento di interventi di investimento su
infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale*

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di



turismo e trasporti), sono autorizzate per l'anno 2023 le seguenti maggiori spese per interventi in corso su infrastrutture sportive classificate di interesse regionale in quanto esigenze sopravvenute hanno evidenziato un aumento dei costi di realizzazione:

a) euro 400.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale), destinate al finanziamento dei contributi previsti per gli investimenti degli enti locali per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi;

b) euro 15.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale) per la realizzazione della segnaletica verticale da porre sugli itinerari ciclabili classificati di interesse regionale.

2. Per il completamento degli interventi di miglioramento architettonico, energetico e strutturale sulla Piscina di proprietà regionale di Pré-Saint-Didier è autorizzata, per l'anno 2023, la maggiore spesa di euro 400.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale);

3. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 815.000 per l'anno 2023, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA ABITATIVA

Art. 21.

Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a valere sulla legge regionale n. 5/2001

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale n. 5/2001, sono autorizzate maggiori spese per euro 9.705.000, finalizzate a interventi diretti di mitigazione dei rischi di natura idrogeologica, di messa in sicurezza dei versanti e di sistemazioni idrauliche sui torrenti regionali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 9.705.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 22.

Interventi nel settore della difesa del suolo

1. Per l'anno 2023, sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), finalizzate alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe nonché alla regimazione delle aste torrentizie.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 100.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 23.

Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a. di euro 6.506.069,85 per l'anno 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura:

a) per euro 5.625.025,65 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 881.044,20 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Capo VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA


Art. 24.

Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico

1. Per l'anno 2023, la dotazione finanziaria della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 (Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati), è incrementata di euro 1.058.000 per il finanziamento dei seguenti interventi per la cura e la protezione del verde pubblico:

a) sistemazione del parco adiacente al castello di Aymavilles sia della parte a prevalente funzione pubblica (lotto 2), sia della parte a destinazione agricola (lotto 3) per un importo complessivo di euro 1.008.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) acquisto e posa di attrezzatura ludica nei giardini regionali pubblici di Aosta per un importo di euro 50.000 a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale).



2. L'onere di 1.058.000 euro derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 25.

Finanziamento del Fondo di rotazione per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale di cui al titolo III, capo III, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

1. Per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale, di cui al titolo III, capo III, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.700.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI
VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE STRADALI
E IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE

Art. 26.

Interventi prioritari sulla rete viaria regionale

1. Per l'anno 2023, è autorizzata la spesa per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della rete viaria di competenza dell'amministrazione regionale per un importo complessivo di euro 4.250.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 27.

Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale

1. Per l'anno 2023, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione dei serramenti esterni presso la sede dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente in Aosta per un importo di euro 2.020.000 a valere sulla

Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) ulteriori incarichi professionali, con specifico riferimento agli aspetti geologici e l'esecuzione delle relative prove, nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico e di consolidamento strutturale della Biblioteca regionale di Aosta, per un importo di euro 35.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) manutenzioni straordinarie su immobili adibiti a sedi di uffici e aree attigue per un importo di euro 400.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) incarichi di progettazione e analisi di vulnerabilità sismica per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e consolidamento strutturale presso la Caserma dei Vigili del Fuoco «Erik Mortara» di Aosta per un importo di euro 300.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 2.755.000 per l'anno 2023, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.


Art. 28.

Rimborso a struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure S.r.l. degli oneri sostenuti per manutenzioni presso il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA

1. Per l'anno 2023, la regione è autorizzata a rimborsare a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure S.r.l., le spese sostenute per l'intervento di manutenzione straordinaria del canale demaniale prospiciente il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA di Pont-Saint-Martin, ai fini del suo conferimento alla suddetta società, previa riclassificazione a patrimonio regionale.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti mediante convenzione approvata con deliberazione della giunta regionale n. 1553 del 29 novembre 2021.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 50.000, per l'anno 2023, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.



Capo VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Art. 29.

Interventi nel settore dei servizi antincendi

1. Per l'anno 2023, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 10 novembre 2009 n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), per l'organizzazione del servizio di prevenzione degli incendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 163.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 30.

*Contributi a privati per danni subiti
in conseguenza di eventi calamitosi*

1. Al fine di procedere alla concessione di contributi agli investimenti a famiglie per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente ad eventi calamitosi, è autorizzata, per l'anno 2023, una maggiore spesa, ai sensi della legge regionale n. 5/2001, di euro 900.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 31.

*Acquisto di attrezzature per
i laboratori del settore agroalimentare*

1. Per l'anno 2023, è autorizzata la spesa per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche da assegnare ai laboratori di analisi nel settore agroalimentare per un importo di euro 230.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 230.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 32.

*Interventi di manutenzione straordinaria del
Centro di recupero della fauna selvatica*

1. Per l'anno 2023, è autorizzata la maggior spesa per la manutenzione straordinaria delle strutture adibite a uso esclusivo del Centro di recupero della fauna selvatica (CRAS), sito in località Epilaz, nel Comune di Quart, di proprietà del Comitato regionale per la gestione venatoria, e concesso in comodato gratuito alla Regione per la cura e la riabilitazione degli animali selvatici, e nel dettaglio consistente nella manutenzione dell'impianto elettrico.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 45.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e pesca), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 33.

*Rifinanziamento di interventi di investimento
ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17*

1. Al fine del rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è autorizzata, per l'anno 2023, una maggiore spesa di euro 600.000, così ripartita:

a) euro 500.000 per contributi agli investimenti comprensoriali dei consorzi di miglioramento fondiario per sistemazione terreni, opere irrigue, viabilità rurale e riordino fondiario;

b) euro 100.000 per il completamento degli interventi realizzati presso il Centro genetico bovino, di proprietà regionale, sito nel Comune di Gressan.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 600.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.


Capo X

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DEI TRASPORTI

Art. 34.

*Autorizzazione all'acquisto del Castello di Introd e alla
realizzazione dei primi interventi relativi alla sua fruizione*

1. Per l'anno 2023, è autorizzato l'acquisto del Castello di Introd, bene culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per l'importo di 3.650.000 euro oltre agli oneri connessi nella misura massima di 365.000 euro a valere sulla Missione 01



(Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Per gli interventi di prima sistemazione e adeguamento del Castello di Introd, finalizzati alla sua fruibilità pubblica, è autorizzata una spesa di euro 85.000 per l'anno 2023 e di euro 1.100.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura:

a) per euro 4.015.000 nel 2023 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 85.000 nel 2023 e per euro 1.100.000 nel 2024 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 35.

Sistema informativo regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), la regione è autorizzata, per l'anno 2023, alla realizzazione di ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo e all'evoluzione dei sistemi informativi a supporto delle strutture dell'amministrazione regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 100.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 36.

Interventi per acquisto di macchinari e attrezzature per la funivia e la teleferica Buisson-Chamois

1. La regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), per l'acquisto di macchinari e attrezzature per la funivia e la teleferica Buisson-Chamois, come previsto dal piano delle attività presentato nel 2023 dalla società incaricata della gestione degli impianti.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 10.000 per l'anno 2023 e in euro 70.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura per euro 10.000 nel 2023 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'allegato A, e per euro 70.000 nel 2024 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'allegato C.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

Capo I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 37.

Variazioni di parte entrata

1. Al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2023/2025 è introitata, per l'anno 2023, la maggiore entrata di euro 28.000.000 nel titolo 01 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).

2. Al bilancio di previsione finanziario della regione sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.a., di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 47.500.000, di cui:

a) per il triennio 2023/2025:

1) per l'anno 2024 euro 21.294.216,68;

2) per l'anno 2025 euro 23.220.704,86;

b) per il periodo 2026/2043 per complessivi euro 2.985.078,46, ripartiti annualmente come indicato nell'allegato B2.


Capo II

FINANZA LOCALE

Art. 38.

Trasferimento straordinario corrente a favore dei comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, la regione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei comuni e delle Unités des Communes valdôtaines a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, per un importo di euro 30.000.000 per i comuni e di euro 2.500.000 per le Unités des Communes valdôtaines.



2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per i comuni, in euro 6.000.000 per l'anno 2023 e in annui euro 12.000.000 per gli anni 2024 e 2025, e per le Unités des Communes valdôtaines, in euro 1.500.000 per l'anno 2023 e in annui euro 500.000 per gli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

3. Le risorse di cui al comma 2 destinate ai comuni sono ripartite tra gli stessi con le seguenti modalità:

a) per gli anni 2023 e 2024 con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale:

1) in misura pari al 16 per cento dell'importo complessivo a favore del Comune di Aosta;

2) in misura pari all'84 per cento dell'importo complessivo a favore dei restanti comuni, applicando i valori percentuali definiti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, nell'allegato 3 alla deliberazione della giunta regionale n. 300 in data 3 aprile 2023, per la determinazione della spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione da attribuire ai comuni per l'anno 2023;

b) per l'anno 2025 secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

4. Le risorse di cui al comma 2 destinate alle Unités des Communes valdôtaines sono ripartite tra le stesse con le seguenti modalità:

a) per gli anni 2023 e 2024 con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, applicando i valori percentuali definiti, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 48/1995, nell'allegato 1 alla deliberazione della giunta regionale n. 299 in data 3 aprile 2023, per la determinazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione da attribuire alle Unités des Communes valdôtaines per l'anno 2023;

b) per l'anno 2025 secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

5. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2 per gli anni 2023 e 2024 è disposta a favore dei comuni e delle Unités des Communes valdôtaines, compatibilmente con le disponibilità di cassa della regione, in un'unica soluzione:

a) per l'anno 2023 entro il 30 settembre 2023;

b) per l'anno 2024 entro il 30 aprile 2024.

6. Al fine di supportare i comuni nell'attuazione, sul proprio territorio, delle attività di cattura e custodia di cani e gatti vaganti, previste e definite dalla normativa vigente di cui agli articoli 25 e 27 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14), interamente finanziata dal Consorzio degli enti locali del-

la Valle d'Aosta (Celva), la regione concede, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, al Celva, per l'anno 2023, un trasferimento corrente straordinario di euro 15.000 a titolo di rimborso a ristoro dei maggiori costi per l'aumento dei prezzi energetici.

7. L'onere derivante dall'applicazione del comma 6 fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 39.

Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

1. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento degli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), sono rideterminate per il triennio 2023/2025 come segue:

a) l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è incrementata di euro 46.017,40 annui a decorrere dal 2023 fino al 2042;

b) l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), è incrementata di euro 12.435,83 per l'anno 2023 e euro 110.198,00 per l'anno 2024;

c) l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), è incrementata di euro 91.133,89 per l'anno 2023.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2022, è aggiunta la seguente:

«f-bis) al finanziamento degli oneri a copertura dei costi della cessione dei crediti di imposta, per un importo complessivo massimo di euro 2.441.455,21 per il periodo dal 2024 al 2043, di cui euro 81.958,97 per l'anno 2024 ed euro 156.713,58 per l'anno 2025. A decorrere dal 2026, le quote annuali sono definite con legge di stabilità regionale nei limiti dell'autorizzazione complessiva.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2022, è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire all'ARER di rispettare gli obblighi derivanti dai lavori garantiti con contratto bancario di cessione dei crediti di imposta, in considerazione dell'incremento dei tassi di mercato, la Regione concede all'ARER, a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, contributi straordinari finalizzati alla copertura degli oneri relativi ai costi extra sulla fidejussione bancaria per euro 308.768,68 per l'anno 2023 ed euro 57.942,31 per l'anno 2024.»

4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2022, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

«3-ter. Al fine di consentire la realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale, ai sensi del Programma innovativo nazionale per la qualità



dell'abitare (PINQuA), la regione è autorizzata a concedere all'ARER, a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla l.r. 48/1995, contributi straordinari per euro 200.000 per l'anno 2023.».

5. L'onere complessivo derivante dal presente articolo è determinato in euro 658.355,80 per l'anno 2023, in euro 296.116,68 per l'anno 2024, e in euro 202.730,98 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), di cui:

a) titolo 1 (Spese correnti): euro 412.338,40 nel 2023, euro 250.099,28 nel 2024 ed euro 156.713,58 nel 2025;

b) titolo 2 (Spese in conto capitale): euro 246.017,40 nel 2023 e annui euro 46.017,40 nel 2024 e nel 2025.

6. L'onere di cui al comma 5 trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

7. A partire dal 2026 e fino al 2043 l'onere derivante dal comma 1, lettera a), e dal comma 2 è determinato complessivamente in euro 2.985.078,46 e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B2.

Art. 40.

Interventi ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), è autorizzata una maggiore spesa di euro 120.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 41.

Intervento di completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata «Maison Caravex» di Gignod

1. La regione, in accordo con il Comune di Gignod, proprietario dell'immobile, assicura il completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata «Maison Caravex», compresi il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e il relativo coordinamento della sicurezza, al fine di destinarla a deposito visitabile per la conservazione e la valorizzazione delle collezioni regionali della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 210.000 nel 2023, euro 270.000 nel 2024 e euro 3.900.000 nel 2025 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede:

a) per euro 100.000 nel 2024 e euro 3.900.000 nel 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1;

b) per euro 210.000 per l'anno 2023 e euro 170.000 per l'anno 2024 mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come indicato nell'allegato C.

Capo III

TURISMO E CULTURA

Art. 42.

Interventi di promozione turistica

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principie direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1, e 28 luglio 1994, n. 35), è autorizzata una maggiore spesa nel 2023 di euro 1.450.000 per rafforzare la comunicazione dell'offerta turistica della Valle d'Aosta.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede:

a) per euro 450.000 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1;


b) per euro 1.000.000 mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come indicato nell'allegato C.

Art. 43.

Trasferimenti correnti ad associazioni per manifestazioni a carattere sociale

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 61 (Concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale), è autorizzata una maggiore spesa di euro 70.000 per l'anno 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.



Art. 44.

Disposizioni per la riapertura al pubblico dell'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans in Aosta

1. Per la valorizzazione dell'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans in Aosta (lotti I e II area nord) e per i maggiori costi derivanti dai servizi ausiliari di pulizia in occasione della sua riapertura al pubblico a seguito della realizzazione del secondo lotto di allestimento della parte nord, è autorizzata una maggiore spesa di euro 70.000 per l'anno 2023, di euro 50.000 per l'anno 2024 e di euro 50.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 45.

Trasferimenti correnti alla fondazione Film Commission Vallée d'Aoste per il funzionamento ordinario

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023, già determinata in euro 930.000 nell'allegato 1 alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è incrementata di euro 100.000 per garantire il regolare funzionamento della Fondazione.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Capo IV

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 46.

Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi sono incrementate, per il triennio 2023/2025, per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 5 settembre 1991, n. 54 (Finanziamento dell'intervento di potenziamento ed ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione civile, istituito con legge regionale 24 ago-

sto 1982, n. 42, nonché delle spese di organizzazione e manutenzione della rete medesima), a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti) per euro 18.000 nel 2023;

b) legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri), a valere sulla Missione 11, Programma 01, titolo 1 (Spese correnti) per:

- 1) anno 2023 925.000;
- 2) anno 2024 1.345.000;
- 3) anno 2025 570.000;

c) legge regionale n. 5/2001 a valere:

1) sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000 per l'anno 2023;

2) sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.050.000 per l'anno 2023 e annui euro 112.000 per il 2024 e 2025;

3) sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), titolo 1 (Spese correnti) per euro 800.000 per l'anno 2023;

d) legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano), a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti) per euro 109.800 per ciascun anno del triennio 2023/2025;

e) legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso), a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti) per euro 55.000 per l'anno 2024;


f) legge regionale n. 37/2009, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile):

1) nel titolo 1 (Spese correnti) per 950.000 euro nel 2023, 50.000 euro nel 2024 e 50.000 euro nel 2025;

2) nel titolo 2 (Spese in conto capitale) per annui euro 50.000 nel 2023 e 2024 e 200.000 euro nel 2025.

2. Al fine di procedere all'affido di un incarico per servizi tecnico-specialistici di supporto alla redazione del capitolato della Centrale unica del soccorso è autorizzata, per l'anno 2023, una maggiore spesa di euro 10.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati complessivamente in euro 4.112.800 per l'anno 2023, euro 1.721.800 per l'anno 2024 ed euro 1.041.800 per l'anno 2025, trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.



Art. 47.

Servizio di soccorso sulle piste da sci

1. La spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa, disciplinato dalla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è incrementata per l'anno 2023 di euro 1.460.000.

2. La spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, disciplinato dalla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), è incrementata per l'anno 2023 di euro 200.000.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente per l'anno 2023 in euro 1.660.000, fa carico alla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Capo V

TRASPORTI

Art. 48.

Servizio di trasporto ferroviario pubblico

1. Per il triennio 2023/2025 è autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal servizio di trasporto ferroviario pubblico a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto ferroviario), titolo 1 (Spese correnti) come di seguito annualmente ripartito:

- a) anno 2023 euro 560.000;
- b) anno 2024 euro 1.910.000;
- c) anno 2025 euro 1.910.000.

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 49.

Servizio di trasporto pubblico di linea

1. Per il triennio 2023/2025 è autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di trasporto pubblico di linea), per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio di trasporto pubblico su gomma a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti), come di seguito annualmente ripartito:

- a) anno 2023 euro 1.300.000;
- b) anno 2024 euro 700.000;
- c) anno 2025 euro 700.000.

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 50.

Aeroporto «Corrado Gex»

1. Per la realizzazione di interventi di adeguamento dell'aeroporto Corrado Gex di cui alla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78 (Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto «Corrado Gex» della Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 2023, la maggiore spesa di euro 30.000.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 04 (Altre modalità di trasporto), titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Capo VI

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 51.

Interventi in ambito sanitario di parte corrente

1. Per l'anno 2023 la spesa per far fronte al saldo degli oneri di mobilità sanitaria è incrementata di euro 2.500.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

2. Nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) è istituito un fondo speciale per il finanziamento di un disegno di legge recante disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) nel Sistema sanitario regionale, con una dotazione di euro 2.700.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 trova copertura:

a) per euro 2.700.000 nell'anno 2023 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'allegato C;

b) per annui euro 2.700.000 nel 2024 e nel 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 52.

Trasferimento corrente straordinario a favore del gestore del canile regionale

1. Al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri per la spesa in materia di energia e riscaldamento sostenuti nel 2022, sopravvenuti per lo straordinario aumento dei prezzi di energia e riscaldamento, è autorizzato un trasfe-



rimento corrente straordinario di euro 20.000 per l'anno 2023 a favore del gestore del canile regionale, di cui alla legge regionale n. 37/2010.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 53.

Trasferimento corrente straordinario a favore di AREV per l'attività di rilevazione di dati sanitari per il 2023 relativi all'igiene per la produzione del latte in alpeggio

1. Al fine di attivare per il 2023 una attività di rilevazione di dati sanitari relativi all'igiene per la produzione del latte crudo bovino negli alpeggi della regione, è previsto il trasferimento straordinario di euro 36.000 all'Associazione regionale allevatori valdostani (AREV), quale associazione di categoria che supporta gli allevatori valdostani nella loro attività.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 54.

Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale

1. Agli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), operanti in Valle d'Aosta, è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo straordinario per le maggiori attività di supporto e informazione svolte per garantire ai cittadini l'accesso alle indennità e a ogni altra misura prevista per far fronte agli effetti della pandemia da COVID-19 e delle tensioni geopolitiche caratterizzanti l'attuale contesto europeo.

2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'ammontare, le modalità e i criteri per la ripartizione del contributo di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione del medesimo.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 90.000, per l'anno 2023, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Capo VII

ISTRUZIONE

Art. 55.


Riconoscimento dell'importo di euro 500 per la formazione ai docenti assunti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023

1. Ai docenti che, durante gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 compreso, sono stati assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento dell'importo di euro 500 di cui all'art. 16, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), è riconosciuta, su istanza dell'interessato, una somma pari a quella prevista, in applicazione del predetto articolo, sulla base degli anni effettivi di supplenza annuale o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative, al netto di interessi e rivalutazione monetaria, e, in ogni caso, nei limiti dell'importo non ancora prescritto secondo la normativa statale vigente e di quanto non ancora corrisposto dall'amministrazione regionale, anche in esecuzione di sentenze, nonché subordinatamente alla rinuncia a spese compensate all'azione fatta valere e a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo, in correlazione alla rinuncia della regione a eventuali impugnazioni di sentenze nel frattempo emesse.

2. Ai docenti che, durante gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 compresi, sono stati assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda giudiziale, è riconosciuta, su istanza dell'interessato, per la formazione nelle suddette annualità, la medesima somma di cui al comma 1, subordinatamente alla rinuncia a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo.

3. L'istanza di cui ai commi 1 e 2 è presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Le modalità per la presentazione dell'istanza, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 2.100.000 per l'anno 2023, fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.



Art. 56.

Interventi in ambito di istruzione e diritto allo studio

1. Al fine di garantire il servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità in situazione di gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della regione, è autorizzata per l'anno 2023 la maggiore spesa di euro 400.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti).

2. La regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), autorizza per l'anno 2023 una maggiore spesa a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti) di euro 150.000 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici scolastici sedi di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado e di 16.300 per l'organizzazione di attività sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali secondarie.

3. La regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 42 (Interventi a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie), autorizza per l'anno 2023 una maggiore spesa di euro 10.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 07 (Diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) al fine di erogare a tutti gli studenti utilmente collocati in graduatoria la borsa di studio a sostegno della spesa delle famiglie.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 576.300, trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 57.

Contributo straordinario alla Fondazione «Institut agricole régional»

1. Per l'anno 2023, la regione concede un contributo straordinario alla Fondazione «Institut Agricole Régional» per maggiori spese correnti e di manutenzione ordinaria, per un importo di 450.000 euro.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 58.

Rifinanziamento del progetto «Sci...volare a scuola»

1. Per l'anno 2023, il finanziamento del progetto «Sci...volare a scuola» di cui all'art. 41 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è incrementato di euro 5.000.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico alla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Capo VIII

INTERVENTI DIVERSI

Art. 59.

Trasferimento straordinario all'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition

1. Al fine di coprire i maggiori costi relativi al personale dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), il contributo regionale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), è incrementato per l'anno 2023 di euro 100.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 60.

Interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è autorizzata la maggiore spesa corrente di euro 140.000 nel 2023, di cui 100.000 destinati al finanziamento delle spese per contratti di servizio pubblico di car sharing integrabile alle stazioni sperimentali di mobilità condivisa, in continuità con il progetto Interreg CLIP E-trasporti.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico per 100.000 euro sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 1 (Spese correnti) e per 40.000 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 1 (Spese correnti).

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede:

a) per 40.000 euro nel 2023 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1;

b) per euro 100.000 per l'anno 2023 mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come indicato nell'allegato C.



Art. 61.

Interventi di allestimento e promozione del Museo regionale di scienze naturali Efisio Noussan

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 12 (Nuove disposizioni in materia di gestione e di funzionamento del Museo regionale di scienze naturali. Abrogazione della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali)), è autorizzata una maggiore spesa di euro 80.500 nel 2023 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), di cui:

a) titolo 1 (Spese correnti): euro 20.000 per interventi di comunicazione e promozione della sede espositiva;

b) titolo 2 (Spese in conto capitale): euro 60.500 per la fornitura di arredi.

2. L'onere di cui al comma 1, lettera a), trova copertura mediante riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato C. L'onere di cui al comma 1, lettera b), trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 62.

Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è autorizzata per l'anno 2023 una maggiore spesa di euro 100.000 al fine di concedere ulteriori contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi a uso abitativo per attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio in Valle d'Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Capo IX

INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA

Art. 63.

Aiuto integrativo regionale straordinari a sostegno del settore zootecnico

1. In considerazione del perdurare degli effetti della crisi russo-ucraina in termini di maggiori costi e ridotta disponibilità di materie prime, energia e gas, nonché dell'adeguamento al nuovo sistema di aiuti previsto dal Piano strategico della PAC 2023/2027 e dal Complemen-

to regionale per lo sviluppo rurale 2023/2027, che determinano un impatto negativo in particolare sui redditi delle aziende zootecniche valdostane, la Regione concede un aiuto integrativo straordinario, per l'anno 2023, alle aziende agricole a indirizzo zootecnico per la gestione delle superfici pascolive d'alpeggio.

2. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni requisito, aspetto, modalità e termine procedimentale per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo, nonché l'importo massimo concedibile per ettaro di pascolo di alpeggio.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi della sezione 2.1 (Aiuti di importo limitato) della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modificazioni, nell'ambito del regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA. 102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 9669 del 16 dicembre 2022 (regime SA.105191).

4. L'onere di cui al presente articolo, determinato in euro 1.710.00 per l'anno 2023, fa carico per euro 1.700.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti), e per euro 10.000 sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 64.

Costituzione di un fondo presso l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta per la gestione di contenziosi

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)), è autorizzato per l'anno 2023 un trasferimento straordinario di euro 300.000 ai fini della costituzione presso l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta (AREA Vda) di un fondo rischi per la gestione dei contenziosi relativi alle attività di gestione dell'istruttoria delle domande relative agli aiuti cofinanziati.

2. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.



*Capo X*INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
E GENERALI

Art. 65.

Emolumento accessorio una tantum per il miglioramento economico del personale del comparto unico regionale

1. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di comparto relativi al rinnovo contrattuale per il triennio 2022/2024 e per il triennio pregresso, ai fini dei miglioramenti economici del personale, compreso quello dirigenziale, degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è riconosciuto, nel solo anno 2023, un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli oneri sono posti a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dei singoli enti per la contrattazione collettiva di comparto. Per l'amministrazione regionale, l'onere è quantificato, per l'anno 2023, in euro 1.500.000 a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 66.

Contributo straordinario alla gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint Vincent in liquidazione

1. Per l'anno 2023, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro alla gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), per assicurare la continuità della procedura di liquidazione.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico, per l'anno 2023, sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 67.

Sistema informativo, tecnologico e di telecomunicazione regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale n. 16/1996, è autorizzata per il triennio 2023/2025 la maggiore spesa di euro 370.000 nel 2023 e 85.000 euro

annui per il 2024 e 2025 per le attività di supporto alla programmazione in materia di agenda digitale e di sviluppo dell'*e-government* della società dell'informazione sul territorio regionale e per gli interventi di sviluppo in ambito informatico a supporto delle strutture regionali.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico:

a) sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi):

1) nel titolo 1 (Spese correnti) per euro 300.000 nel 2023 e annui euro 85.000 nel 2024 e 2025;

2) nel titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 50.000 nel 2023;

b) sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 20.000 nel 2023.

3. L'onere di cui al comma 2, lettera a), trova copertura:

a) per euro 300.000 nel 2023 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1;

b) per euro 50.000 nel 2023 e annui euro 85.000 nel 2024 e 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'allegato C.

4. L'onere di cui al comma 2, lettera b), trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'allegato C.

Art. 68.

Finanziamento di ulteriore spesa per la manutenzione ordinaria di immobili di proprietà regionale

1. A seguito dell'incremento dei costi dei materiali e delle forniture utilizzati nell'ambito delle attività di manutenzione, è autorizzata, per l'anno 2023, la maggiore spesa di euro 200.000 concernente il servizio di manutenzione ordinaria di immobili di proprietà regionale non adibiti a sedi di ufficio.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'allegato B1.

Art. 69.

Variazioni compensative entrata - spesa

1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l'importo di euro 28.000.000 di competenza e di cassa per l'anno 2023, euro 21.294.216,68 di competenza per l'anno 2024, euro 23.220.704,86 di competenza per l'anno 2025 ed euro 2.985.078,46 di competenza per il periodo 2026/2043, come meglio specificato negli allegati B1 e B2.



TITOLO IV

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

Capo I

FINANZA LOCALE

Art. 70.

Misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. La regione è autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a erogare contributi a favore dei comuni per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità).

2. Le linee guida per l'elaborazione dei PEBA, nonché i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale da adottarsi, previo parere del CPEL, entro il 30 novembre 2023.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per gli anni 2024 e 2025, in annui euro 100.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (Spese correnti), mediante utilizzo di risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'allegato C. Per l'anno 2026 lo stanziamento è individuato secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

Art. 71.

Disposizioni in materia di previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale

1. Al fine di sostenere gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), diretti a fornire servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per il 2023, euro 96.300 per il 2024 ed euro 96.173,88 per il 2025.

2. Gli oneri sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 27/2006, diretti a fornire servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti, sono iscritti direttamente sul bilancio regionale senza addebito sul fondo di cui all'art. 7 della medesima legge.

3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «di cui all'art. 5» sono aggiunte le parole «lettere a), b) e d)»;

b) le lettere b) e c) sono soppresse.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede:

a) per l'anno 2023 mediante la riduzione di spese per i medesimi importi come indicato nell'allegato C;

b) per gli anni 2024 e 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esPLICITATO nell'allegato B1.

Capo II

NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 72.

Ristoro degli oneri legali derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022

1. Per il ristoro degli oneri legali correlati al contenzioso definito con la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022, è autorizzata la spesa, fino alla concorrenza massima di euro 3.000.000, da parte dell'Avvocatura regionale, previa valutazione di congruità da parte dell'Avvocatura regionale e rinuncia formale a qualsivoglia ulteriore e diversa pretesa in merito al predetto contenzioso.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo di euro 3.000.000 per l'anno 2023 fa carico sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'allegato C, in conseguenza della riduzione dell'importo del concorso alla finanza pubblica, determinato dall'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, prevista per la medesima finalità dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 73.

Disposizioni in materia di reclutamento di personale negli enti del comparto pubblico regionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 32/2022 è ridotta per l'anno 2023 di euro 200.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti). Tale riduzione trova compensazione con l'incremento per pari importo della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti), come indicato nell'allegato C.



Art. 74.

Rifinanziamento delle agevolazioni per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale

1. Il finanziamento per l'accesso gratuito ai servizi di trasporto pubblico regionale da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 32/2022, è incrementato per l'anno 2023 di euro 80.000 e, pertanto, rideterminato in euro 160.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'allegato C.

Art. 75.

Celebrazione del centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta a patrono dei montanari e degli alpinisti

1. La regione celebra il centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta a patrono dei montanari e degli alpinisti, promuovendo, organizzando e finanziando apposite iniziative per gli anni 2023 e 2024, finalizzate a:

a) rinnovare, approfondire e tramandare la memoria di San Bernardo d'Aosta e della sua congregazione di canonici;

b) valorizzare il patrimonio storico, sociale e culturale che la figura del santo ha promosso fino ai giorni nostri;

c) valorizzare in termini promozionali i luoghi nei quali l'opera di San Bernardo è stata significativa.

2. La regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, realizza o finanzia iniziative e attività educative, culturali e commemorative nonché di valorizzazione turistica, finalizzate a perpetuare la memoria e l'opera di San Bernardo, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

3. È istituito il Comitato per il centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta, di seguito denominato comitato, composto:

a) dal Presidente della regione, che lo presiede;

b) dal Presidente del Consiglio regionale;

c) dal Vescovo di Aosta;

d) dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura;

e) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo;

f) da un rappresentante della Congregazione dei canonici del Gran San Bernardo.

4. Ciascun componente di cui al comma 3 può delegare un altro soggetto per la partecipazione a singole sedute del comitato. Il comitato può invitare a partecipare, in re-

lazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni, soggetti esterni.

5. Il comitato resta in carica per due anni dall'insediamento e la partecipazione ai relativi lavori è gratuita.

6. Il comitato definisce le linee prioritarie di intervento al fine della predisposizione del programma delle attività, in particolare di quelle che la regione realizza direttamente o che patrocina o finanzia mediante contributi concessi a comuni, enti, associazioni e organismi senza fini di lucro.

7. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approvano con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma delle attività e la disciplina di ogni altro adempimento e aspetto, anche procedimentale, necessario. Al finanziamento e alla realizzazione delle iniziative previste nel programma concorrono la giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

8. L'onere derivante dal presente articolo a carico del bilancio regionale è determinato in euro 40.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'allegato C.

9. L'onere derivante dal presente articolo a carico del bilancio del Consiglio regionale è determinato in euro 40.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura per pari importo nei medesimi Missione, Programma e Titolo.

Art. 76.


Disposizioni in materia di Piano triennale degli interventi di politica del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7

1. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione concede agli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), contributi commisurati alle attività svolte a favore dei cittadini nell'attuazione del Piano di cui al presente comma.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2003 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'entità, le modalità e i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 6 e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi, sono definiti dalla giunta regionale con propria deliberazione.»

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 15



(Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'allegato C.

Art. 77.

Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale e su beni di terzi

1. Per gli anni 2023 e 2024, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale e su beni di terzi:

a) manutenzioni straordinarie presso l'ex caserma Challand in Piazza Roncas ad Aosta, sede del Museo archeologico regionale (MAR), delle aree espositive e degli uffici regionali per un importo complessivo di euro 135.000 nel 2023;

b) manutenzione straordinaria del tratto della cinta muraria romana della città di Aosta adiacente alla Tour du Pailleron, per un importo di euro 220.000 nel 2024;

c) manutenzione straordinaria sul ponte storico di Chasten, nel Comune di Challand-Saint-Anselme, per un importo di euro 35.000 nel 2023;

d) manutenzione straordinaria sul ponte storico di Vetan, nel Comune di Saint-Pierre, per un importo di euro 30.000 nel 2023 e 30.000 euro nel 2024.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 200.000, e, per l'anno 2024, in euro 250.000, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'allegato C.

Art. 78.

Trasferimento straordinario alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis

1. Per l'anno 2023, la regione è autorizzata a finanziare il contributo straordinario quale concorso nelle spese derivanti da costi aggiuntivi e nuove attività non previste o prive di copertura finanziaria della Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis, per un importo complessivo di euro 60.000 da erogare in un'unica soluzione nel corso dell'esercizio 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 60.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'allegato C.

Art. 79.

Politiche regionali di sviluppo rurale

1. La regione attua, nel periodo 2023/2029, gli interventi di assistenza tecnica alle politiche regionali di sviluppo rurale definite dal Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, in applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, nonché delle normative regionali in materia di sostegno al settore agricolo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa per il triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 15.000;

b) anno 2024 euro 70.000;

c) anno 2025 euro 120.000.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura mediante la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 2, della legge regionale n. 32/2022, come indicato nell'allegato C.

Capo III

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 80.


Variazioni compensative

1. Sono autorizzate le variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025, come meglio riepilogate nell'allegato C, per gli importi annuali complessivi, in aumento e in diminuzione, di seguito indicati:

a) per l'anno 2023: euro 12.449.196,55 di competenza e euro 66.677.194,42 di cassa;

b) per l'anno 2024: euro 4.779.000 di competenza;

c) per l'anno 2025: euro 4.369.000 di competenza.



TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI
AUTORIZZAZIONI DI SPESA E
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrative del Comune di Arvier per l'attuazione del progetto «Agile Arvier. La cultura del cambiamento»

1. Considerata la complessità organizzativa e gestionale e l'entità finanziaria del progetto «Agile Arvier. La cultura del cambiamento», finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 «Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1. «Attrattività dei borghi storici» - Linea azione A, il Comune di Arvier, soggetto attuatore del predetto intervento, è autorizzato, per il rafforzamento delle proprie capacità amministrative, a reclutare personale a tempo determinato, anche di livello dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'art. 48 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il comune, subordinatamente al soddisfacimento dei fabbisogni assunzionali dell'amministrazione regionale, è autorizzato ad attingere dalle graduatorie formate all'esito delle procedure selettive semplificate bandite dalla regione, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 32/2022 e della deliberazione della giunta regionale n. 296 del 3 aprile 2023. In tal caso, la rinuncia all'assunzione a tempo determinato presso il comune non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria. Il comune è inoltre autorizzato ad attingere dalle predette graduatorie anche avuto riguardo ai candidati che abbiano rinunciato all'assunzione da parte della regione.

3. Per le esigenze connesse all'attuazione del progetto PNRR di cui al comma 1, può anche essere disposto il distacco presso il comune di Arvier di una unità di personale regionale con esperienza professionale maturata nella gestione di fondi europei, con le modalità di cui all'art. 45, comma 6, della legge regionale n. 22/2010 e per un periodo non eccedente la durata di attuazione del progetto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con oneri a carico dell'amministrazione regionale.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 82.

Scioglimento ed estinzione del Fondo di previdenza per la corresponsione di un trattamento integrativo di previdenza al personale insegnante di ruolo delle scuole elementari della Valle d'Aosta

1. In considerazione dell'aggravio degli adempimenti e dell'incremento dei relativi costi posti a carico dei fondi pensione integrativi, il Fondo di previdenza istituito dall'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), è sciolto e posto in liquidazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse allo scioglimento e alla liquidazione del Fondo, il Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) definire per ciascuna tipologia di iscritto al Fondo le modalità di proseguimento del percorso previdenziale garantendo, a seconda dei casi, la possibilità di:

1) trasferire la posizione ad altro fondo pensione (territoriale, di categoria, aperto o altro);

2) attivare una polizza assicurativa in rendita e trasferire le posizioni, previo conteggio attuariale per determinarne i valori;

3) riscatto conseguente alla capitalizzazione della posizione;

b) approvare il piano di liquidazione;

c) operare la ricognizione della situazione debitoria e creditoria del Fondo;

d) svolgere ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi allo scioglimento;

e) comunicare alla regione la data di decorrenza effettiva della messa in liquidazione dell'ente;

f) riversare sul bilancio regionale le eventuali rimanenze finanziarie che dovessero risultare al termine delle procedure di liquidazione.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), la regione garantisce le risorse finanziarie necessarie all'integrale fruizione dei benefici maturati dai soggetti iscritti al Fondo di previdenza, prescelta a seguito della scelta effettuata dai singoli iscritti secondo le modalità di cui al comma 2, lettera a).

4. L'onere massimo derivante dal presente articolo, stimato sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2021 in euro 17.459.000, trova copertura a valere sullo specifico accantonamento del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, accertato dalla legge regionale 25 maggio 2023, n. 6 (Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2022), come evidenziato nell'allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate.



5. La struttura regionale competente in materia di istruzione è autorizzata a trasferire al Fondo le risorse di cui al comma 4 sulla base delle effettive esigenze che si presenteranno nel corso della procedura di liquidazione e, comunque, in misura non inferiore a euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2024.

Art. 83.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio della regione

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato R, per un importo complessivo di euro 14.772,75;

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2023/2025 nei pertinenti capitoli di bilancio.

Capo II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 84.

Modificazioni delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2023 di cui all'allegato 2 della legge regionale n. 32/2022

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 32/2022 è incrementato, per l'anno 2023, di euro 39.645.006,80, di cui euro 7.500.000 in aumento a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 14, comma 3, lettera a), della l.r. 32/2022 ed euro 32.145.006,80 in aumento, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'art. 90, comma 1, lettera p).

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 39.645.006,80, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025:

a) per euro 4.000.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 5;

b) per euro 210.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 41;

c) per euro 2.818.355,80 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), di cui euro 412.338,40 al titolo

1 (Spese correnti) ed euro 2.406.017,40 al titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 6 e 39;

d) per euro 4.456.651, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 7;

e) per euro 4.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 8;

f) per euro 5.500.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 9;

g) per euro 185.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 10;

h) per euro 80.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 11;

i) per euro 120.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 40;

j) per euro 4.060.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 12;

k) per euro 15.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 38;

l) per euro 400.000, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 71;

m) per euro 13.800.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), di cui euro 7.500.000 al titolo 1 (Spese correnti) ed euro 6.300.000 al titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 13 e 38.

Art. 85.

Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente

1. In relazione agli interventi autorizzati dall'art. 51:

a) la spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 32/2022, per il triennio 2023/2025, in euro



324.000.950,21 per l'anno 2023, in euro 320.959.671,69 per l'anno 2024 e in euro 304.487.877,69 per l'anno 2025, è incrementata di euro 2.500.000 per l'anno 2023, di euro 2.700.000 per l'anno 2024 e di euro 2.700.000 per l'anno 2025 e risulta pertanto così rideterminata:

- 1) anno 2023 euro 326.500.950,21;
- 2) anno 2024 euro 323.659.671,69;
- 3) anno 2025 euro 307.187.877,69;

b) la quota di spesa sanitaria di parte corrente di cui al comma 1 trasferita all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), già determinata ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 32/2022, per il triennio 2023/2025, in euro 310.000.950,21 per l'anno 2023, in euro 306.959.671,69 per l'anno 2024 e in euro 290.487.877,69 per l'anno 2025, è incrementata di euro 2.500.000 per l'anno 2023, di euro 2.700.000 per l'anno 2024 e di euro 2.700.000 per l'anno 2025 e risulta pertanto così rideterminata:

- 1) anno 2023 euro 312.500.950,21;
- 2) anno 2024 euro 309.659.671,69;
- 3) anno 2025 euro 293.187.877,69;

c) gli incrementi di cui alle lettere a) e b) riguardano esclusivamente il finanziamento dei LEA di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 32/2022, che risulta pertanto così rideterminato:

- 1) anno 2023 euro 309.812.183,69;
- 2) anno 2024 euro 307.156.083,69;
- 3) anno 2025 euro 290.911.083,69;

d) il vincolo di spesa di cui all'art. 18, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 32/2022 è incrementato di euro 2.500.000 e rideterminato in complessivi euro 14.000.000 per l'anno 2023.

2. Il vincolo di spesa di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 32/2022 è ridotto di euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 e pertanto risulta rideterminato in annui euro 3.858.975. Le risorse svincolate, già rientranti nell'autorizzazione complessiva dei LEA, devono essere utilizzate per il loro finanziamento.

Art. 86.

Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 32/2022 sono aggiornate per gli importi indicati nell'allegato O.

2. La giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

Capo III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato D.

Art. 88.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato E.

Art. 89.

Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'allegato Q.

Art. 90.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato A: tabella riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022;

b) allegato B: tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese:

- 1) B1: nel triennio 2023/2025;
- 2) B2: oltre il triennio 2023/2025;

c) allegato C: tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;


d) allegato D: prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) allegato E: prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) allegato F: riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) allegato G: riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) allegato H: quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);



i) allegato I: Prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2023/2025;

j) allegato J: quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) allegato K: prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2023/2025;

l) allegato L: prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

m) allegato M: prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2023;

n) allegato N: nota integrativa;

o) allegato O: aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2023/2025;

p) allegato P: rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2023;

q) allegato Q: modifiche al programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e relativo elenco annuale;

r) allegato R: debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Art. 91.

Disposizioni in materia di sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati

1. A sostegno della liquidità in funzione anti-crisi delle imprese assegnatarie di mutui agevolati previsti da leggi regionali e allo scopo di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi dalla società finanziaria regionale Finaostas.p.A., è autorizzata la rinegoziazione della durata dei finanziamenti concessi ai sensi delle seguenti leggi regionali

a) capo II della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);

b) art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

e) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

f) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

g) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

h) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

i) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

j) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

k) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

l) art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

m) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

n) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);


o) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);

p) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

2. I finanziamenti già concessi ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1, a esclusione di quelli in corso di preammortamento, possono essere rinegoziati mediante l'allungamento delladurata residua dei relativi piani d'ammortamento fino a un massimo di cinque anni, con contestuali eventuali incremento del tasso di interesse e modificazione di altre condizioni contrattuali, in deroga alle durate, ai tassi di interesse e alle condizioni contrattuali previsti dalle leggi regionali di riferimento.

3. Il tasso di interesse è incrementato in misura tale da azzerare l'eventuale aiuto quantificato in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL), ai sensi del regolamento «de minimis» n. 1407/2013 e «de minimis» nel settore agricolo n. 1408/2013, con arrotondamento al secondo decimale.

4. Nel caso in cui gli intestatari dei finanziamenti concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1 abbiano già beneficiato della rinegoziazione della durata dei finanziamenti ai sensi delle leggi regionali 19 luglio 2016, n. 9 (Misure regionali urgenti di aiuto alla liquidità delle attività economiche in funzione anti-crisi. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane)), 9 aprile 2021, n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e 13 luglio 2021, n. 17 (Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19), l'allungamento complessivamente concesso non può superare il periodo massimo di cinque anni.



5. Sono escluse dalla rinegoziazione le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei confronti delle quali FINAOSTA S.p.a. abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

6. Il piano di ammortamento è ricalcolato sul capitale residuo esistente alla data della rinegoziazione, maggiorato della quota capitale delle rate eventualmente scadute alla medesima data, salvo il pagamento della quota interessi delle medesime rate e degli eventuali interessi di mora.

7. Ai fini della rinegoziazione della durata dei finanziamenti, i soggetti intestatari presentano, entro il 31 dicembre 2023, apposita domanda a FINAOSTAS.p.A. la quale, verificata l'insussistenza di condizioni ostative all'ammissione della domanda, determina il nuovo tasso di interesse in base a quanto disposto al comma 3 e ne dà comunicazione al richiedente, per l'accettazione della rinegoziazione.

8. La rinegoziazione comporta l'applicazione a carico del beneficiario delle spese di istruttoria e dei costi per gli adempimenti notarili necessari alla modificazione del contratto originario.

9. Ai fini del monitoraggio del rischio di credito dei finanziamenti concessi da parte di FINAOSTAS.p.A., con la domanda di rinegoziazione il mutuatario si impegna a fornire alla stessa, in qualsiasi momento e per tutta la durata del mutuo, tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale, nei termini e con le modalità dalla medesima richiesti.

10. La giunta regionale può definire, con propria deliberazione, eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 92.

Disposizioni in materia di aiuti per la valorizzazione e promozione del settore agricolo

1. Nelle more dell'adeguamento della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, a far data dal 1° luglio 2023, gli aiuti di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016 in favore dei beneficiari di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 93.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 2 agosto 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

24R00082

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2023, n. 6.

Interventi a sostegno del sistema economico trentino.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13 luglio 2023, n. 28 - Sez. gen.*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I

OBIETTIVI E AMBITO APPLICATIVO

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Questa legge, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, disciplina gli interventi della Provincia nell'economia trentina con gli obiettivi, attraverso un approccio selettivo, di:

a) consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva provinciale;



- b) aumentare i livelli e la qualità dell'occupazione e ridurre i divari salariali legati al genere;
- c) favorire l'avvio di nuova imprenditorialità;
- d) favorire l'efficientamento energetico;
- e) ridurre l'impatto ambientale e favorire il riequilibrio territoriale e la transizione ecologica, mediante il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) migliorare la produttività e la competitività;
- g) sostenere la ricerca e i processi d'innovazione, trasformazione tecnologica e digitale;
- h) valorizzare la responsabilità sociale dell'impresa.

2. La Provincia si pone come obiettivo, inoltre, il rafforzamento dell'imprenditoria giovanile e femminile.

3. La Provincia promuove lo sviluppo economico delle attività imprenditoriali d'interesse per il territorio provinciale, nell'ambito dei piani e dei programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale, nonché europeo, anche sostenendo progetti d'investimento di imprese, anche a carattere strategico, secondo quanto previsto da questa legge.

Art. 2.

Oggetto

1. La Provincia persegue le finalità di questa legge attraverso gli interventi disciplinati dal capo II e le misure agevolative disciplinate dal capo III, organizzate in linee d'intervento, in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) l'attrazione, l'insediamento e lo sviluppo delle imprese;
- b) la patrimonializzazione delle imprese e la costruzione di relazioni tra di esse, compresa la cooperazione avanzata tra imprese;
- c) l'innovazione nella gestione finanziaria delle imprese e l'accesso al credito;
- d) gli ampliamenti, le riconversioni, gli interventi per la tutela ambientale, lo sviluppo tecnologico e gli investimenti aziendali in genere;
- e) la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione delle imprese;
- f) la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese;
- g) l'avvio di nuova imprenditorialità.

2. Questa legge non si applica ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura se questo non è espressamente stabilito, anche con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 6.

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023».

Art. 3.

Beneficiari degli interventi

1. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati al sostegno delle piccole imprese, nonché delle microimprese, delle medie imprese e delle grandi imprese rispondenti alla definizione dettata dalla disciplina europea in materia di dimensione d'impresa e operanti in Provincia di Trento.

2. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge senza necessità di notifica e approvazione del caso specifico, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo che specifiche disposizioni dell'Unione europea la impongano, quando gli aiuti rientrano in quelli concedibili a titolo di «*de minimis*» o quando riguardano interventi il cui regolamento di esenzione stabilisce la possibilità di accesso alle grandi imprese. Negli altri casi le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge previa notifica e approvazione del caso specifico ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, solo quando l'agevolazione risulta necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, oppure per la salvaguardia dell'occupazione.

Art. 4.

Tipologie d'intervento

1. Per la realizzazione delle finalità di questa legge sono individuate le seguenti tipologie d'intervento da parte della Provincia a favore delle imprese:


- a) contributo in conto capitale;
- b) contributo in conto interessi;
- c) contributi in annualità;
- d) contributo da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi dell'art. 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- e) concessione di garanzie, controgaranzie e co-garanzie attraverso il sostegno al sistema dei confidi e attraverso la partecipazione a fondi di garanzia;
- f) finanziamento agevolato, anche nella forma del microcredito;
- g) agevolazioni fiscali, nei limiti consentiti dallo Statuto speciale;
- h) voucher individuali per l'acquisizione di servizi;
- i) altre forme d'intervento, in particolare sotto forma di servizi rivolti alle imprese.

2. Continuano ad applicarsi gli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

3. Le singole tipologie d'intervento possono essere combinate tra loro all'interno di programmi o misure d'incentivazione che finanziano più tipologie.

4. Per l'attuazione di questa legge possono essere utilizzate risorse provinciali, statali ed europee.

5. Non è ammesso il doppio finanziamento delle spese oggetto di agevolazione; è comunque ammesso il cumulo di più fonti di finanziamento a copertura di diverse quote di un medesimo intervento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.



Sezione II

PROGRAMMAZIONE, CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE
E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 5.

Programmazione e coordinamento degli interventi

1. La Giunta provinciale realizza le singole misure d'intervento, compatibilmente con le risorse stanziata a bilancio provinciale, in conformità al documento di economia e finanza provinciale e agli altri strumenti di programmazione.

2. Nell'ambito della programmazione provinciale di sviluppo, le politiche di sviluppo economico concorrono alla crescita economica e sociale del territorio, anche in integrazione con le politiche dell'istruzione e della formazione, del lavoro e della ricerca. Al termine di ogni legislatura viene effettuata un'analisi degli effetti di questa legge, utile anche ai fini della definizione della nuova programmazione.

3. La Giunta provinciale individua forme e strumenti di monitoraggio e valutazione degli impatti derivanti dall'applicazione di questa legge sulla produttività del sistema economico locale, sullo sviluppo sostenibile e sulle ricadute per la qualità del lavoro.

4. Per mettere a disposizione del sistema produttivo un insieme di interventi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, la Provincia pubblica sul suo sito istituzionale il catalogo aggiornato degli interventi d'incentivazione a favore delle imprese attive.

5. Per coordinare gli interventi disciplinati da questa legge con quelli previsti a livello statale, europeo e internazionale la Provincia può, perseguendo le finalità dell'art. 1, stipulare anche specifici accordi con istituzioni nazionali, europee, altri enti e soggetti pubblici e privati del sistema economico e della ricerca.

Art. 6.

Criteri per l'attuazione degli interventi

1. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attuazione di questa legge mediante disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e mediante disposizioni specifiche per singoli interventi. Le disposizioni possono anche essere differenziate per settori economici. Gli interventi previsti da questa legge, inoltre, possono essere realizzati tramite l'indizione di avvisi e bandi, che possono prevedere criteri e procedure specifici e distinti.

2. In particolare, la Giunta provinciale può individuare:

a) i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 3; beneficiano degli interventi previsti da questa legge le imprese che indicano e conseguentemente adottano, al momento della domanda di contributo, il contratto collettivo utilizzato nei confronti dei propri dipendenti all'atto dell'assunzione; tale contratto deve rientrare tra quelli che la Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le

rappresentanze provinciali degli imprenditori, individua fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale;

b) le modalità e le condizioni di presentazione delle domande, anche eventualmente in forma congiunta, nonché la relativa documentazione;

c) le procedure con cui sono esaminate le domande ai sensi dell'art. 24, tenendo conto delle soglie di spesa e dei settori economici di riferimento, e le eventuali deroghe alle procedure stesse;

d) i criteri tecnici ed economici di valutazione delle domande;

e) le spese ammissibili, nonché i limiti minimi e massimi di spesa; nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) possono essere riconosciute spese sostenute anche prima della data di presentazione della domanda, ma comunque entro i diciotto mesi precedenti quest'ultima data;

f) la misura dell'incentivazione ed eventuali maggiorazioni, fatto salvo il rispetto di principi di gradualità e proporzionalità correlati anche alla dimensione delle imprese beneficiarie e ai loro piani di sviluppo;

g) la misura ed i criteri delle premialità a favore delle imprese che realizzano progetti di riduzione del divario salariale per le lavoratrici;

h) il regime di aiuto ai sensi della normativa europea;

i) le procedure di concessione dei contributi, con i relativi termini del procedimento e, quando previsto, un periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento;


j) la possibilità di chiedere una valutazione positiva, effettuata da un istituto creditizio o da una società di leasing, per l'erogazione di un finanziamento riferito all'intervento oggetto della domanda;

k) gli obblighi e i vincoli in capo ai beneficiari, anche relativi alla possibilità di ridefinizione dei vincoli nel tempo;

l) le modalità di rendicontazione delle spese, nel rispetto dei principi dell'attività amministrativa e in particolare del principio di semplificazione e non aggravamento degli adempimenti richiesti, con possibilità di differenziazione in base alla natura giuridica dei beneficiari, alla tipologia delle iniziative agevolate e all'entità delle agevolazioni concesse;

m) i casi e le modalità in cui è necessaria, oltre la rendicontazione, anche l'attestazione di verifica di professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel registro dei revisori legali, nell'albo dei consulenti del lavoro, di un centro di assistenza tecnica alle imprese di cui all'art. 21 o di altri soggetti specificatamente indicati;

n) le modalità di erogazione, anche in una o più soluzioni, nel rispetto della normativa contabile vigente, con la possibilità di acconti;



o) le modalità, i criteri e i termini di realizzazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta, con possibilità di prevedere controlli a campione;

p) le modalità di coinvolgimento delle parti sociali nei casi previsti dagli articoli 10, comma 4, 18, comma 1, e 24, comma 8;

q) i casi di decadenza, totale o parziale, o di riduzione dell'agevolazione concessa;

r) le procedure di subentro o trasferimento del contributo e l'eventuale previsione che gli obblighi previsti dall'art. 26 possono essere trasferiti al soggetto subentrante;

s) ogni altro aspetto necessario all'attuazione degli interventi.

3. La Giunta provinciale può concorrere a promuovere il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e della contrattazione nazionale e territoriale applicata alla generalità dei relativi dipendenti, anche nella definizione dei criteri e delle modalità d'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi.

4. Gli schemi di deliberazione della Giunta provinciale previsti da quest'articolo sono inviati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Ad avvenuta acquisizione dei pareri, o trascorso inutilmente il termine, la Giunta provinciale adotta comunque le deliberazioni. Per modificare le deliberazioni, relativamente ai contenuti stabilibili dal comma 2, lettere b), h), i), j), l), m), n), o), q), r) e s), e per adeguarle alle disposizioni dell'Unione europea si prescinde dalla procedura disciplinata dal presente comma. Si può prescindere da questa procedura, inoltre, per l'indizione di specifici avvisi e bandi.

5. Nei casi individuati dalla Giunta provinciale, per l'attuazione degli interventi è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 22-bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) o del comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'art. 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

6. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione degli accordi previsti dall'art. 5, comma 5, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti soggetti beneficiari, misure di aiuto, procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti da questa legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.

Art. 7.

Gestione degli interventi e soggetti del sistema di incentivazione

1. La Provincia gestisce gli interventi e le misure agevolative di questa legge con le seguenti modalità:

a) gestione diretta, anche mediante le agenzie previste dall'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino);

b) gestione mediante gli enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006; in particolare, la gestione degli interventi per il tramite di Trentino sviluppo S.p.a. avviene secondo la disciplina degli articoli 33 e 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999;

c) affidamento dell'attività istruttoria - o parte di essa - e dell'erogazione a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'art. 25.

2. Con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 6 sono definite le modalità di cui al comma 1 relativamente ai singoli interventi.

Capo II

INTERVENTI PER L'ATTRAZIONE, L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

Art. 8.

Interventi a favore della localizzazione produttiva

1. Per sostenere e promuovere la localizzazione produttiva delle imprese nel territorio provinciale la Provincia attiva i seguenti interventi:

a) l'acquisizione, la realizzazione, l'adeguamento, il risanamento, l'infrastrutturazione di aree e strutture produttive ai sensi dell'art. 9, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale;

b) la realizzazione e la gestione di distretti tecnologici e poli d'innovazione;

c) l'erogazione di servizi di accompagnamento all'insediamento, d'informazione, di facilitazione e di raccordo con il territorio;


d) il sostegno di programmi d'investimento produttivi strategici e innovativi di rilevante impatto da un punto di vista occupazionale o di attrazione di investimenti da fuori provincia mediante la sottoscrizione di accordi per l'insediamento e lo sviluppo di imprese ai sensi dell'art. 10;

e) iniziative per l'attrazione degli investimenti esteri ai sensi dell'art. 11.

Art. 9.

Aree e strutture produttive

1. La Provincia e i comuni acquisiscono o acquisiscono e infrastrutturano, o eventualmente infrastrutturano, aree e strutture per attività economiche, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.



2. La Provincia, inoltre, può infrastrutturare aree di proprietà sua, dei comuni o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta o se questo è previsto dagli strumenti urbanistici, con il loro assenso sul progetto di infrastrutturazione. L'infrastrutturazione può essere parzialmente realizzata anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di infrastrutturazione sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione prevista dall'art. 6, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. La Provincia, inoltre, può acquisire le aree necessarie per l'infrastrutturazione, comprensiva delle relative opere di urbanizzazione idonee a garantire o a migliorare l'accesso e l'utilizzo dei lotti dove è previsto l'insediamento di attività economiche, purché queste opere siano previste dai piani regolatori o dagli strumenti urbanistici ad essi subordinati. L'avvio della procedura espropriativa dev'essere preceduto da specifiche convenzioni con tutti i proprietari dei fondi al cui servizio si pongono le opere di infrastrutturazione; queste convenzioni prevedono l'assunzione da parte dei proprietari dei vincoli e degli obblighi stabiliti dai commi 12 e 13.

4. Se la realizzazione dell'infrastrutturazione lo richiede, la Provincia è autorizzata a espropriare i terreni strettamente necessari per la realizzazione del progetto di infrastrutturazione previsto dagli strumenti urbanistici, anche in deroga a quanto previsto dal comma 6.

5. Ai fini dell'acquisizione e realizzazione di aree e strutture produttive, la Provincia e i comuni adottano piani di acquisizione delle aree o progetti di infrastrutturazione delle aree produttive. L'adozione di questi piani o progetti equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

6. Per l'acquisizione delle aree si applica la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993). La procedura espropriativa non può essere iniziata se l'area è di proprietà di un'impresa che vi mantiene insediamenti produttivi compatibili con la pianificazione urbanistica o che ha iniziato lavori di costruzione di strutture produttive a seguito di regolare concessione edilizia. Quando ricorrono motivate circostanze è autorizzato l'acquisto a trattativa privata, previa acquisizione di perizia di stima del valore di acquisto, redatta da tecnici abilitati.

7. Le aree e le strutture disciplinate da quest'articolo possono essere cedute in proprietà a valori di mercato, date in locazione o assegnate attraverso la costituzione del diritto di superficie a imprese, se il progetto insediativo, sostenibile a livello economico-finanziario, è volto a conseguire almeno una delle seguenti finalità:

- a) ricadute di natura occupazionale;
- b) aumento della capacità competitiva;
- c) innovazione tecnologica;
- d) ricadute positive in ambito sociale e ambientale.

8. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 7 la Provincia può concedere un'agevolazione, determinata sul valore di mercato, alle imprese che assumono i vincoli e gli obblighi stabiliti dai commi 12 e 13.

9. Le cessioni, locazioni o assegnazioni attraverso costituzione del diritto di superficie possono avvenire anche a favore di enti pubblici del territorio, se le aree e le strutture sono necessarie per il conseguimento di un interesse pubblico. Le cessioni a enti pubblici possono avvenire anche a titolo gratuito, quando esse sono necessarie per lo svolgimento di servizi pubblici o quando costituiscono sfrido o appendice non direttamente utilizzabile per attività produttive.

10. Con apposito provvedimento, anche a titolo gratuito, la Provincia può cedere a comuni o altri enti pubblici, società di servizi, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture, previo il loro assenso, le parti di aree destinate a servizi comuni e le infrastrutture speciali realizzate.

11. Le strade, assieme alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia ai sensi di quest'articolo, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Questo provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni.

12. A seguito della cessione ai sensi dei commi 7 e 8, il bene è vincolato alla destinazione prevista dallo strumento urbanistico in vigore per una durata decennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di cessione o di costituzione del diritto di superficie. I provvedimenti di concessione delle proroghe degli obblighi previsti in contratto comportano un'estensione della durata del vincolo decennale e costituiscono titolo per la relativa annotazione nel libro fondiario. Il vincolo può essere revocato o modificato per essere adeguato a sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici in vigore o per motivi di preminente interesse pubblico. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benessere del soggetto che ha ceduto l'area o costituito il diritto di superficie. Questo divieto è annotato nel libro fondiario. Le condizioni del subentro sono stabilite dalle disposizioni attuative previste dall'art. 6.


13. Oltre ai vincoli previsti dal comma 12, a fronte delle agevolazioni concesse sono previsti obblighi concernenti le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi, ed eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere. In caso di mancato rispetto degli obblighi si applicano i relativi rimedi contrattuali.

Art. 10.

Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese

1. La Provincia promuove con le imprese italiane o estere di qualsiasi dimensione, che stabiliscono almeno un'unità operativa sul territorio provinciale, la sottoscrizione di accordi per l'insediamento e lo sviluppo, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, per il perseguimento di effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione e della sostenibilità ambientale e sociale e di almeno due dei seguenti obiettivi:

- a) un elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;



b) un incremento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo provinciale, anche con riferimento ai mercati esteri;

c) un elevato livello di ricerca, tecnologia e capacità d'innovazione.

2. Gli accordi previsti dal comma 1 sono finanziati con le risorse destinate agli interventi individuati dal capo III o con le risorse del fondo disciplinato dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nel rispetto dei criteri degli specifici interventi.

3. Se ne è previsto il coinvolgimento negli accordi, questi sono sottoscritti dagli enti locali del territorio o da altri soggetti.

4. È previsto il coinvolgimento delle parti sociali secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 6.

Art. 11.

Attrazione di investimenti esteri

1. La Provincia promuove interventi nel campo dell'attrazione degli investimenti esteri in Trentino, volti a:

- a) sviluppare strumenti destinati a tal fine;
- b) ricercare potenziali investitori a livello internazionale;
- c) facilitare l'accompagnamento degli investimenti esteri in Trentino;
- d) mantenere gli investimenti esteri esistenti.

Art. 12.

Interventi di sistema per l'internazionalizzazione

1. La Provincia promuove la realizzazione di eventi e progetti organici finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione in mercati esteri di filiere, distretti produttivi e gruppi di imprese.

2. La Provincia promuove e valorizza sinergie tra le azioni e i progetti previsti dal comma 1 e i progetti di solidarietà internazionale da essa sostenuti nelle medesime aree geografiche d'intervento, ai sensi della normativa vigente in materia.

Capo III

LINEE D'INTERVENTO

Sezione I

INTERVENTI A FAVORE DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DELLA COSTRUZIONE DI RELAZIONI TRA IMPRESE

Art. 13.

Linea d'intervento per il rafforzamento patrimoniale

1. La linea d'intervento per il rafforzamento patrimoniale è volta a sostenere le operazioni di rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese operanti nel

territorio provinciale, per favorire la competitività e il ruolo delle aziende trentine nello scenario globale.

2. La linea d'intervento per il rafforzamento patrimoniale è costituita dalle seguenti misure:

a) aiuti per operazioni di rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa, effettuate con aumento di capitale mediante conferimento in denaro da parte dei soci;

b) aiuti per finanziare interessi bancari per la rinegoziazione o l'allungamento di operazioni d'indebitamento delle imprese, se combinate a interventi di rafforzamento della struttura patrimoniale;

c) aiuti per operazioni di aggregazione aziendale o forme di cooperazione avanzata tra imprese ai sensi dell'art. 14, volte al sostegno dell'occupazione, al passaggio generazionale anche a soggetti estranei a rapporti di parentela o di coniugio, all'innovazione dei prodotti e dei processi.

Art. 14.

Interventi per la costituzione di forme di cooperazione avanzata

1. Con l'obiettivo di far crescere le imprese del territorio sono sostenuti i progetti delle piccole e medie imprese volti alla realizzazione di forme di cooperazione avanzata tra imprese che prevedano l'aggregazione in reti o la costituzione di consorzi per:

- a) aumentare la competitività e la presenza sui mercati;
- b) sviluppare un'adeguata rete di vendita;
- c) razionalizzare i costi, anche condividendo servizi;
- d) svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;
- e) sviluppare soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali;
- f) condividere procedure e scambiare conoscenze;
- g) implementare un'economia circolare e sostenibile.

2. La Provincia sostiene e promuove la costituzione, la qualificazione e il consolidamento di filiere e di reti di subfornitura che permettono la costruzione di relazioni tra imprese dello stesso settore industriale o di diversi settori per supportare processi di potenziamento e riorganizzazione delle filiere, anche volte all'economia circolare, la circolazione delle conoscenze e la diffusione delle innovazioni tra le imprese.


Sezione II

INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE NELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE E PER L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 15.

Linea d'intervento per la finanza d'impresa

1. La linea d'intervento per la finanza d'impresa è volta a sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese.



2. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, la linea d'intervento per la finanza d'impresa è costituita dalle seguenti misure:

a) concessione di garanzie, controgaranzie e co-garanzie attraverso il sostegno al sistema dei confidi, disciplinato dall'art. 16, e attraverso la partecipazione a fondi di garanzia;

b) finanziamento agevolato anche nella forma del microcredito, anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi disciplinato dall'art. 16;

c) supporto a iniziative d'informazione e formazione legate ai temi della finanza d'impresa;

d) agevolazioni per l'accesso al credito da parte delle imprese, anche attraverso il sistema dei confidi presenti in Provincia di Trento;

e) aiuti per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali e per l'attivazione di strumenti di credito e assicurazione all'esportazione.

3. Possono essere promossi accordi con enti e istituzioni nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie, volti anche all'introduzione di strumenti finanziari innovativi e alternativi a quelli tradizionali, di misure specifiche a sostegno della liquidità e al rafforzamento patrimoniale delle imprese.

Art. 16.

Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese la Provincia supporta lo sviluppo dei confidi presenti in Provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per garantire un patrimonio adeguato volto alla concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi a favore delle imprese associate, la Provincia concede ai confidi finanziamenti destinati:

a) alla costituzione e integrazione di fondi rischi;

b) a programmi di consolidamento, di aggregazione o di creazione di reti, realizzati tra confidi;

c) alla costituzione e integrazione di appositi fondi per agevolare il finanziamento di specifiche iniziative o categorie di soggetti.

3. I confidi possono accedere agli interventi previsti da quest'articolo se:

a) riservano alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente nel consiglio di amministrazione;

b) non distribuiscono tra i soci, durante la vita del confido, le riserve, incluse quelle relative alla concessione dei finanziamenti ai sensi del comma 2, e non remunerano il capitale a un tasso superiore a quello legale;

c) restituiscono alla Provincia, in caso di scioglimento, quanto residua nel bilancio dell'ente delle somme concesse ai sensi del comma 2; non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

4. Per l'attuazione di quest'articolo la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 6 tiene conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia di intermediari finanziari.

Sezione III

INTERVENTI PER GLI INVESTIMENTI AZIENDALI

Art. 17.

Linea d'intervento per gli investimenti nell'economia

1. La linea d'intervento per gli investimenti nell'economia è diretta a sostenere il consolidamento e la crescita del sistema economico.

2. La linea d'intervento per gli investimenti nell'economia è costituita dalle seguenti misure:

a) aiuti per investimenti fissi in attivi materiali o immateriali, come definiti dalla normativa dell'Unione europea, anche volti alla crescita tecnologica delle imprese;

b) aiuti per finanziare interessi bancari per l'indebitamento legato a operazioni di sviluppo in settori particolarmente strategici per il territorio provinciale;

c) aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica;

d) aiuti per investimenti nelle tecnologie digitali;

e) aiuti per investimenti che favoriscono il riequilibrio territoriale e l'insediamento e lo sviluppo di attività innovative nelle aree periferiche;

f) aiuti per investimenti e spese funzionali alla rilocalizzazione, effettuati in caso di trasferimento d'impresa per motivi di tutela o di prevenzione ambientale;


g) aiuti per investimenti a favore della connettività e per l'utilizzo di servizi per l'accesso a internet a banda larga, compatibilmente con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);

h) aiuti a favore del salvataggio, della ristrutturazione dell'impresa e per fronteggiare crisi di sistema, previsti dall'art. 18.

Art. 18.

Interventi a favore del salvataggio, della ristrutturazione e per fronteggiare crisi di sistema

1. Per garantire il livello occupazionale delle imprese la Provincia può concedere, coinvolgendo obbligatoriamente anche le organizzazioni sindacali, aiuti finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea e nei limiti fissati dalla Commissione europea, sulla base di un piano di risanamento, ristrutturazione o riconversione. La concessione



degli aiuti è subordinata alla notifica e all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La Provincia, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, può concedere contributi a favore delle imprese che hanno subito danni a seguito di situazioni straordinarie o di eventi che determinano una crisi del sistema economico, individuate dalla Giunta provinciale, a copertura di costi gestionali.

Sezione IV

INTERVENTI PER LA RICERCA, LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE

Art. 19.

Linea d'intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione

1. La linea d'intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione è diretta ad accrescere la competitività e la produttività delle imprese del territorio.

2. La linea d'intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione è costituita dalle seguenti misure:

a) aiuti per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità valorizzando i progetti realizzati in collaborazione con i poli tecnologici e i centri di ricerca;

b) aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza, in conformità con la disciplina dell'Unione europea;

c) aiuti per l'introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca nelle aziende, anche distaccati temporaneamente dagli enti di ricerca trentini;

d) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.

Sezione V

INTERVENTI PER LA CRESCITA, LA QUALIFICAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 20.

Linea d'intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese

1. La linea d'intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese è diretta a sostenere lo sviluppo delle imprese.

2. La linea d'intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese è costituita dalle seguenti misure:

a) aiuti per servizi di consulenza;

b) aiuti per l'assunzione di figure altamente qualificate;

c) aiuti per progetti di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, anche rivolti a soggetti che si candidano al passaggio generazionale;

d) aiuti per sostenere programmi pluriennali di formazione continua, tenuto conto di quanto previsto dalla disci-

plina vigente in materia di politiche del lavoro con particolare attenzione alle transizioni ecologiche e digitali;

e) aiuti alle imprese per i servizi di assistenza tecnica disciplinati dall'art. 21;

f) aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale, anche relativi alla partecipazione a fiere e la promozione dell'impresa e dei prodotti sui mercati esteri;

g) aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese per la realizzazione di modalità di apprendimento in alternanza fra scuola e lavoro o in apprendistato, in base a quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006);

h) aiuti per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti europei e internazionali;

i) aiuti per progetti di welfare aziendale finalizzati al sostegno della natalità e della genitorialità e più in generale alla conciliazione famiglia - lavoro, anche per quanto attiene l'adozione di piani di flessibilità aziendale e il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo.

3. Per le finalità del comma 1 la Provincia può istituire un premio per il sostegno alle imprese del territorio trentino che si contraddistinguono per i loro processi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, per diffondere la cultura della salute e della sicurezza nelle imprese e stimolare la diffusione di migliori prassi, nonché per progetti di welfare aziendale.

Art. 21.

Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale, la Provincia può concedere aiuti ai centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e da soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, comunque denominati, per lo svolgimento a favore delle imprese di attività di assistenza tecnica e di formazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti, sicurezza in materia di lavoro e tutela dell'ambiente, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende.

Sezione VI

INTERVENTI PER L'AVVIO DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ


Art. 22.

Linea d'intervento per il sostegno della nuova imprenditorialità

1. La linea d'intervento per la nuova imprenditorialità è diretta a sostenere la nascita di nuove imprese sul territorio provinciale.

2. La linea d'intervento per la nuova imprenditorialità è costituita dalle seguenti misure:

a) aiuti per la costituzione di nuove imprese, anche innovative;



b) aiuti per la costituzione di imprese a partecipazione femminile o giovanile o di soggetti svantaggiati.

3. Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite, anche mediante rilevamento di attività preesistente o passaggio generazionale, alla data di presentazione della domanda, da un periodo di tempo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 6.

4. La Provincia sostiene progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, funzionali a singole iniziative da realizzare a favore di soggetti che intendono avviare per la prima volta un'impresa, nonché a favore di imprese esistenti delle quali divengono titolari, a qualsiasi titolo, soggetti in precedenza non imprenditori. Questi progetti possono comprendere l'affiancamento di imprese leader di settore o di esperti e di società di consulenza di comprovata esperienza aziendale, nonché iniziative di formazione teorico-pratica, anche mediante realizzazione di laboratori ed eventi in collaborazione fra università e imprese.

Sezione VII

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 23.

Agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. La Provincia, attraverso apposite disposizioni legislative, può individuare specifiche agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nei limiti previsti dall'art. 73 dello Statuto speciale e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, a favore dei beneficiari individuati dall'art. 3.

Capo IV

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, OBBLIGHI, CONTROLLI E DECADENZE

Sezione I

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 24.

Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande relative agli interventi previsti da questa legge sono presentate alla Provincia, secondo le disposizioni attuative previste dagli articoli 6 e 7, per il tramite di strumenti telematici.

2. La Provincia provvede all'istruttoria della domanda d'intervento e di misure agevolative, nonché alla concessione e all'erogazione dell'agevolazione e ai relativi controlli. L'attività istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione possono essere affidati a enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, nonché a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi

e di terzietà per lo svolgimento delle predette attività, nel rispetto della legislazione provinciale e statale che disciplina l'attività contrattuale.

3. Le domande sono istruite attraverso procedure di tipo automatico o valutativo. Nel caso di procedura automatica la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 6 può disciplinare una procedura unica conseguente a una domanda unica annuale per una pluralità di misure agevolative.

4. In caso di procedura automatica l'istruttoria avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e sono verificate esclusivamente l'ammissibilità, la completezza e la regolarità delle domande, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. Per le spese sostenute, e rendicontate con la domanda, è verificata l'ammissibilità.

5. In caso di procedura valutativa, l'istruttoria è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e attiene alla:

a) verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda stessa;

b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa;

c) valutazione della qualità della proposta progettuale;

d) valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa;

e) valutazione del profilo economico-finanziario, che può anche comprendere l'analisi di sostenibilità economico-finanziaria prospettica;

f) determinazione dell'entità del contributo spettante.

6. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'art. 6, può escludere in tutto o in parte, in relazione anche alla tipologia di contributo e alla soglia di spesa, l'istruttoria riguardante le valutazioni e le analisi di cui al comma 5, lettere c) ed e).

7. Nel caso di procedure nelle quali è prevista la valutazione con punteggio, le domande possono essere accolte, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, se superano una determinata soglia minima di valutazione, oppure possono essere formate graduatorie e le domande possono essere accolte fino alla disponibilità di risorse finanziarie.

8. Sopra determinate soglie di spesa ammessa individuate dalla Giunta provinciale, anche differenziate tra settori economici, in caso di valutazione positiva della domanda la Provincia propone ai beneficiari un patto per la condivisione degli obiettivi e degli obblighi di sviluppo del territorio; è previsto il coinvolgimento delle parti sociali con le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dall'art. 6. Il patto è formalizzato mediante un accordo la cui durata può andare oltre la fine dell'intervento. Nel patto sono indicati criteri, modalità e contenuti per la sua attuazione.

9. Le domande di aiuto presentate ai sensi di questa legge non sono soggette ai pareri previsti dall'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).



Art. 25.

Procedure di istruttoria da parte di enti terzi

1. I soggetti terzi a cui è affidata l'attività istruttoria, o parte di essa, nonché l'erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 24, comma 2, devono rispettare questa legge, nonché i criteri approvati ai sensi dell'art. 6, e ogni altra disposizione attuativa.

2. Il rapporto tra la Provincia e i soggetti terzi è regolato da un'apposita convenzione.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai soggetti affidatari le somme da utilizzare per erogare le agevolazioni previste da questa legge.

4. Il comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 22-bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 e il comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'art. 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, quando espressamente previsto dalla convenzione, possono svolgere la propria attività anche nell'ambito delle procedure la cui istruttoria è affidata ai soggetti indicati nel comma 1.

5. I soggetti affidatari svolgono le attività secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche con riferimento al rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), secondo le modalità stabilite dalla convenzione, assicurando un livello di garanzia non inferiore a quello a cui è tenuta la Provincia.

6. La concessione o l'eventuale diniego, da parte della Provincia, delle agevolazioni determinate dai soggetti affidatari avviene, anche con unico provvedimento, sulla base di un elenco trasmesso dall'ente affidatario stesso, contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati da convenzione o da provvedimento della Giunta provinciale. La Provincia provvede alla concessione previa verifica a campione, nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, del rispetto di quanto disposto dal comma 1.

Sezione II

OBBLIGHI, CONTROLLI E DECADENZE

Art. 26.

Obblighi dei beneficiari di aiuti

1. Fermi restando i vincoli previsti dall'art. 9, commi 12 e 13, la concessione degli aiuti previsti da questa legge comporta i seguenti obblighi, che possono essere specificati e integrati con la deliberazione prevista dall'art. 6 e consistono in:

a) non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione d'uso i beni materiali o immateriali in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi, per i periodi stabiliti con la deliberazione prevista dall'art. 6 in relazione alla fattispecie, tra un minimo di tre e un massimo di dieci anni; per i beni mobili il periodo di vincolo è comunque inferiore a quello stabilito per i beni immobili;

b) impegnarsi, durante la realizzazione dell'intervento e per l'eventuale periodo stabilito dagli accordi previsti dall'art. 24, comma 8, a:

1) mantenere il contratto collettivo indicato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), o comunque uno dei contratti stabiliti nella deliberazione adottata ai sensi del medesimo articolo;

2) garantire le libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

3) essere in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'art. 3 della legge n. 68 del 1999, come certificato dall'Agenzia del lavoro;

c) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'aiuto concesso e sul rispetto degli obblighi;

d) comunicare tempestivamente alla struttura o all'ente competente qualsiasi modifica soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'aiuto o del suo mantenimento.

2. Le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi su libertà sindacali, delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, attestato da sentenza passata in giudicato nel periodo di realizzazione dell'intervento e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dagli accordi previsti dall'art. 24, comma 8, sono stabilite con deliberazione dalla Giunta provinciale.

3. L'impresa è tenuta a comunicare con tempestività eventuali sentenze passate in giudicato nel periodo di realizzazione dell'intervento e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dagli accordi previsti dall'art. 24, comma 8, che rilevano il mancato rispetto degli obblighi su libertà sindacali, delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Le conseguenze della mancata comunicazione sono stabilite con deliberazione dalla Giunta provinciale.

Art. 27.

Controlli

1. Il controllo sulle rendicontazioni e sul rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26 e di quanto stabilito ai sensi dell'art. 6 è effettuato dai soggetti indicati nell'art. 7, comma 1, lettera a).


2. Le attività di controllo sono effettuate anche a campione.

Art. 28.

Decadenze

1. La decadenza degli aiuti, disposta per mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 26 e dei criteri attuativi degli aiuti, è disciplinata dalle disposizioni, avvisi e bandi previsti dall'art. 6, graduata in relazione alla gravità dell'infrazione.

2. I contributi indebitamente percepiti o recuperati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'art. 51 della legge provinciale



14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979). Se il beneficiario non provvede alla restituzione e l'erogazione indebita è dovuta a errori del soggetto affidatario, il recupero è effettuato in capo a quest'ultimo soggetto. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 29.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste da questa legge, riconducibili alla materia di cui all'art. 2-sexies, comma 2, lettere *l*) e *m*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), la Provincia è autorizzata al trattamento dei dati dei soggetti coinvolti dagli interventi, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei propri enti strumentali ed enti terzi, avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), e all'art. 25 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Fatte salve le più consuete operazioni di trattamento, i dati personali relativi ai diversi procedimenti amministrativi funzionali agli interventi previsti da questa legge possono, se necessario, essere oggetto di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione. Gli interessati, oggetto del trattamento, sono soci, titolari e amministratori di impresa, imprenditori individuali, imprenditori donne e giovani, legali rappresentanti, dipendenti; agli stessi sono garantiti i diritti previsti dal regolamento (UE) n. 2016/679.

3. Per le finalità di cui al comma 1, si rende necessario anche il trattamento di dati relativi allo stato di disagio economico-sociale, nonché di dati appartenenti a particolari categorie e di dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza e di prevenzione di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679. Con riguardo ai dati relativi allo stato di disagio economico-sociale e ai dati di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2016/679, circoscritti a dati relativi allo stato di salute, gli stessi sono trattati limitatamente ai casi in cui le condizioni di svantaggio, o sanitarie, degli interessati, costituiscono requisiti soggettivi per l'erogazione e determinazione dello specifico beneficio. Analogamente, con riferimento ai dati personali di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, che sono raccolti nel rispetto del

principio di minimizzazione anche avvalendosi del certificato selettivo di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - Testo *A*), gli stessi sono trattati limitatamente alla verifica dell'assenza di imputazioni o condanne ostative allo specifico beneficio, come stabiliti dalla Giunta provinciale nell'ambito dei criteri di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a*), agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 26, commi 2 e 3, nonché a quelli richiesti dalla normativa statale di riferimento. Il trattamento di tutti i dati personali avviene con criteri, modalità e misure di sicurezza stabiliti con regolamento di attuazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il regolamento individua, distintamente per ogni procedimento amministrativo, gli specifici dati trattati, le operazioni eseguibili e le idonee misure di sicurezza adottate ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, anche in relazione all'esito della preventiva valutazione d'impatto eseguita ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679.

4. La Provincia è titolare del trattamento dei dati. I soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b*) e *c*), sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «e con i consorzi di cui all'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «e con consorzi».

2. Nella lettera *a-ter*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «attività previste dagli articoli 20, 21, 24, 24-bis e 25 di questa legge» sono sostituite dalle seguenti: «attività previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 e 22 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023».

3. Nel comma 1-ter dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «ai sensi dell'articolo 25, comma 1-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023».

4. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 14-bis» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023».



5. Nella lettera e *bis*) del comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «in coerenza con quanto previsto dai commi 7 e 9 dell'articolo 15» sono soppresse.

Art. 31.

Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'art. 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino all'adozione della nuova disciplina attuativa continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, comprese quelle relative ai contratti collettivi e agli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. Alle domande presentate prima della data stabilita nelle deliberazioni indicate al comma 1 rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni e i criteri approvati ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

3. Le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a disciplinare i rapporti sorti non ancora conclusi e gli impegni di spesa assunti in base ad esse.

Art. 32.

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Gli interventi a favore delle imprese previsti da questa legge sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Se non sono applicate ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea relativi all'esenzione dell'obbligo di notifica, le disposizioni di questa legge che configurano aiuti di Stato si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sull'esito positivo del loro esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 33.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogata la legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, ad eccezione degli articoli 11-*ter*, 15-*bis*, 23, 23-*bis*, 23-*ter*, 33, 34, 34-*ter* 1, 38-*bis* e 41. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a) articolo 24 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- b) articolo 2 della legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7;
- c) articolo 18 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- d) articolo 29 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;

e) articolo 29 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

f) articolo 24 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

g) articolo 26 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;

h) articolo 39 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

i) articolo 35 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

j) articoli 12, 25 e 58 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;

k) articolo 71 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

l) capo I, tranne l'articolo 1, e articolo 43 della legge provinciale 1° agosto 2011, n. 12;

m) articolo 45 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;

n) articolo 9 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;

o) articolo 17 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5;

p) legge provinciale 1° luglio 2013, n. 14;

q) articolo 26 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;

r) legge provinciale 11 luglio 2018, n. 11;

s) articolo 31 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5;

t) articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;

u) articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21;

v) articolo 38 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22;

w) articolo 9 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19.

Art. 34.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 luglio 2023

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00515



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2023, n. 26-102/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 78-bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 26 ottobre 2023, n. 43 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 78-bis 1, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge provinciale di contabilità);

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1916 di data 17 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione dell'art. 78-bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell'art. 78-bis 1, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), per adeguare il testo di leggi istitutive delle agenzie o degli enti pubblici strumentali di cui agli articoli 32 e 33, comma 1, lettera *a*), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino) a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dalle disposizioni provinciali di recepimento.

2. Per i fini del comma 1, questo regolamento individua le disposizioni, o parti di esse, da ritenersi abrogate o soppresse in quanto incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e con le relative disposizioni provinciali di recepimento, contenute nelle seguenti leggi provinciali:

a) legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983);

b) legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi);

c) legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento);

d) legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente);

e) legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003).

Art. 2.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), concernenti l'Agenzia del lavoro

1. Nel punto 2) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale sul lavoro 1983 sono soppresse le parole: «pluriennale ed annuale» e la parola: «loro».

2. I numeri 4), 5), 6) e 8) del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sul lavoro 1983 sono abrogati.

3. I commi da 1 a 6 dell'art. 14 della legge provinciale sul lavoro 1983 sono abrogati.

4. L'art. 17 della legge provinciale sul lavoro 1983 è abrogato.

Art. 3.

Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), concernenti la Cassa provinciale antincendi

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) nella lettera *a*) sono soppresse le parole: «pluriennale e annuale, con la relazione programmatica» e la parola: «loro»;

b) la lettera *b*) è abrogata.

2. Le lettere *b*) e *d*) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono abrogate.

3. I commi da 1 a 8 dell'art. 10 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono abrogati.

4. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono abrogati.



Art. 4.

Modificazione dell'art. 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento), concernente l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

1. Nel comma 6 dell'art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1993 sono soppresse le seguenti parole: «pluriennale, il bilancio annuale».

Art. 5.

Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 11 del 1995 sono soppresse le parole: «pluriennale e annuale» e le parole: «le loro».

2. I commi da 1 a 5 dell'art. 6 della legge provinciale n. 11 del 1995 sono abrogati.

3. Nel comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale n. 11 del 1995 sono soppresse le seguenti parole: «, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4».

4. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 11 del 1995 sono abrogati.

Art. 6.

Modificazione dell'art. 58 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), concernente l'Agenzia Provinciale per i pagamenti

1. Nel comma 6 dell'art. 58 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono soppresse le seguenti parole: «pluriennale, il bilancio annuale».

Il Presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

23R00513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2023, n. 27-103/Leg.

Regolamento concernente il funzionamento del Registro delle malformazioni congenite della Provincia autonoma di Trento (articolo 14, comma 5-bis della legge provinciale 23 luglio 2010 n. 16).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 26 ottobre 2023, n. 43 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto il comma 5-bis dell'art. 14 della legge provinciale n. 16 del 23 luglio 2010, il quale prevede che la provincia definisce con regolamento le modalità di tenuta del registro delle malformazioni congenite;

Visto il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo. 10 agosto 2018, n. 101);

Su conforme deliberazione della giunta provinciale del 20 ottobre 2023, avente ad oggetto l'approvazione del «regolamento concernente il funzionamento del registro delle malformazioni congenite della Provincia autonoma di Trento (art. 14, comma 5-bis, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16)»;


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «Registro delle malformazioni congenite»: un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi di anomalie congenite (AC) incidenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione delle attività di sanità pubblica;

b) «malformazioni congenite»: anomalie strutturali che si determinano nel corso della vita intrauterina e possono essere identificate in epoca prenatale, alla nascita o più tardivamente, come descritte dai codici ICD-9-CM compresi tra 740.0 e 759.9 (ICD-10 compresi tra Q00.0 e Q99.9);

c) «popolazione di riferimento»: la popolazione iscritta al servizio sanitario provinciale.

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'art. 2-*sexies*, comma 2, lettera v, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, e lettera cc), ricerca scientifica, il presente regolamento, ai sensi della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), art. 14, comma 5-*bis*, disciplina le specifiche finalità perseguite dal Registro delle malformazioni congenite provinciale, i tipi di dati personali trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Il regolamento intende definire le modalità di attuazione dell'obbligo di costituire ed alimentare il Registro delle malformazioni congenite, posto dall'art. 14, comma 5-*bis*, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, e dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica).

Art. 3.

Finalità specifiche del trattamento di dati

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 2, il Registro delle malformazioni congenite è finalizzato a:

a) attuare la sorveglianza, produrre misure di prevalenza alla nascita e nel primo anno di vita e di sopravvivenza dei casi con anomalie congenite;

b) svolgere studi epidemiologici sulla distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio in collaborazione con altri enti e strutture di ricerca scientifica provinciali, regionali, nazionali ed internazionali in campo epidemiologico;

c) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione di azioni di sanità pubblica, con particolare riguardo agli interventi di prevenzione primaria.

Art. 4.

Titolare del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Registro delle malformazioni congenite è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), presso la quale è istituito il registro.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, l'APSS garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro delle malformazioni congenite.


Art. 5.

Tipi di dati personali trattati

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11 riguardo alla codifica dei dati relativi alla salute, il titolare del trattamento del Registro delle malformazioni congenite tratta dati personali direttamente identificativi degli interessati, quali ad esempio nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, e dati relativi alla salute riferiti a casi diagnosticati di malformazioni congenite, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all'art. 10 del presente regolamento, nel rispetto delle regole deontologiche per i trattamenti ai fini statistici e di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché nel rispetto delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica specificate nell'allegato 5 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel rispetto delle ulteriori regole deontologiche e delle misure di garanzia adottate ai sensi degli articoli 2-*quater* e 2-*septies* del codice.

2. Il titolare del trattamento del Registro delle malformazioni congenite tratta i seguenti dati:

- a) diagnosi relative ai casi di anomalie congenite;
- b) informazioni socio-demografiche dei genitori;
- c) anamnesi personale, ostetrica e familiare;
- d) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche;
- e) indagini diagnostiche e trattamenti eseguiti;
- f) referti di anatomia patologica;
- g) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.



Art. 6.

Fonti dei dati

1. Il titolare del trattamento del Registro delle malformazioni congenite effettua la raccolta dei dati riferiti ai casi diagnosticati di anomalie congenite di cui all'art. 5, comma 2, con le modalità e nel rispetto delle misure tecniche o organizzative di cui all'art. 10 e dettagliate nel disciplinare tecnico richiamato dal medesimo articolo, presso:

A. l'archivio provinciale delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), ivi inclusa la mobilità passiva, al fine di individuare nuovi casi di diagnosi principali o secondarie di anomalie congenite o per verificare i dati già inseriti nel registro;

B. i seguenti archivi delle aziende sanitarie, contenenti le informazioni correlate alle anomalie congenite, al fine di implementare il registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il registro con l'inserimento di eventuali ulteriori casi:

a) archivio dei certificati di assistenza al parto;

b) archivio delle interruzioni volontarie di gravidanza terapeutiche e relative schede di rilevamento delle anomalie congenite in epoca prenatale delle unità operative di ostetricia e ginecologia;

c) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di anomalia congenita definita dal registro e ai soggetti con anomalie congenite come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;

d) archivio delle cartelle cliniche;

e) archivio delle consulenze di genetica medica;

f) archivio delle autopsie fetali;

g) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;

C. l'anagrafe sanitaria provinciale degli assistiti per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel registro con i dati anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne, ove necessario, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.

2. Le amministrazioni, gli enti, le aziende sanitarie e le strutture sanitarie private accreditate che detengono gli archivi di cui al comma 1 rispondono alle richieste di informazione avanzate dall'APSS per l'implementazione del Registro delle malformazioni congenite secondo i tracciati e con le modalità tecniche specificate ai sensi del disciplinare tecnico. In particolare, ai fini dell'implementazione del Registro delle malformazioni congenite, l'APSS disciplina attraverso appositi accordi con le aziende sanitarie interessate di altre regioni gli obblighi informativi in relazione ad archivi riguardanti gli assistiti iscritti al servizio sanitario provinciale, secondo i tracciati e con le modalità tecniche specificate nel citato disciplinare tecnico.

Art. 7.

Comunicazione dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro delle malformazioni congenite, per le finalità di cui all'art. 3, comunica le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, al *European network of population-based registries for the epi-*

demiological surveillance of congenital anomalies (EU-ROCAT) e al Registro nazionale malformazioni congenite coordinato dall'Istituto superiore di sanità (ISS) - Centro nazionale malattie rare a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 1999, costituito dalla federazione dei registri regionali e delle province autonome. La trasmissione dei dati deve garantire il livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico previsto dall'art. 10 del presente regolamento.


2. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro delle malformazioni congenite, per le finalità di cui all'art. 3, può comunicare le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, ai titolari del trattamento dei dati dei registri delle altre regioni e della Provincia autonoma di Bolzano, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell'allegato 2 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 per quanto compatibile con il regolamento (UE) 2016/679. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

3. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro delle malformazioni congenite, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con università, enti e istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette università, enti e istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel rispetto dell'art. 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica specificate nell'allegato 5 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 8.

Diffusione dei dati

1. Il titolare del trattamento del Registro delle malformazioni congenite, per le finalità di cui all'art. 3, diffonde, anche mediante pubblicazione, dati anonimizzati secondo tecniche idonee allo stato dell'arte, relativi ai casi registrati in forma esclusivamente



aggregata oppure secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati neppure mediante dati identificativi indiretti.

Art. 9.

Operatori del Registro delle malformazioni congenite

1. I dati personali contenuti nel Registro delle malformazioni congenite sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione, soltanto da personale istruito dal titolare del trattamento e che opera sotto la sua autorità, ai sensi dell'art. 29 del regolamento, in conformità anche all'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del registro secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 10.

Sicurezza dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro delle malformazioni congenite adotta misure tecniche e organizzative individuate ai sensi degli articoli 25 e 32 del regolamento (UE) 2016/679, anche a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'art. 35 del medesimo regolamento e specificate nel disciplinare tecnico che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Il trattamento di dati genetici è effettuato nel rispetto delle prescrizioni specificate al punto 4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

3. La sicurezza dei dati trattati dal Registro delle malformazioni congenite deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 11.

Codifica dei dati trattati

1. I dati relativi alla salute contenuti nel Registro delle malformazioni congenite, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione, anche con il ricorso a codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato A, in

modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

2. I dati relativi alla salute sono trattati dal Registro delle malformazioni congenite e conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 12.

Informativa agli interessati

1. Il titolare del trattamento dei dati del Registro delle malformazioni congenite fornisce informazioni agli interessati in relazione ai trattamenti svolti per le finalità di ricerca scientifica in campo medico, biomedico e epidemiologico attraverso il proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 13.

Conservazione dei dati

1. I dati presenti sul sistema informatico del Registro delle malformazioni congenite devono essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile trascorso un periodo di trenta anni dal decesso dell'interessato cui i dati si riferiscono.

2. I supporti cartacei del Registro delle malformazioni congenite, contenenti dati sanitari, sono distrutti o restituiti entro un periodo di dieci anni dal decesso dell'interessato cui i dati si riferiscono.

Art. 14.

Norme transitorie

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al disciplinare tecnico previsto dall'art. 10 devono avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Elenco degli allegati parte integrante

001 allegato A

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*)

23R00514



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2022, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. Gen. del 5 agosto 2022).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15 (legge di stabilità 2022)

1. Agli allegati di cui agli articoli 4 e 8 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'allegato A viene sostituito dall'allegato A1;
- b) l'allegato B viene integrato dall'allegato B1;
- c) l'allegato C viene sostituito dall'allegato C1;
- d) l'allegato E viene integrato dall'allegato E1.

2. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, è così sostituito:

«1. Alla copertura degli oneri per complessivi 658.832.718,80 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 146.363.195,32 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 728.266.287,27 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.»

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

Art. 3.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

Art. 4.

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C;
- b) all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D;
- c) all'allegato E le variazioni di cui all'annesso allegato E;
- d) all'allegato F le variazioni di cui all'annesso allegato F;
- e) l'allegato G è sostituito dall'annesso allegato G;
- f) l'allegato H è sostituito dall'annesso allegato H;
- g) l'allegato M è sostituito dall'annesso allegato M;
- h) l'allegato N è sostituito dall'annesso allegato N;
- i) l'allegato O è sostituito dall'annesso allegato O;
- j) l'allegato Q è sostituito dall'annesso allegato Q;
- k) all'allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11.

Art. 5.

Allegati all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2022-2024 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2021 (allegato SE);
- b) variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2022-2024 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2021 (allegato SU);
- c) nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024;
- d) allegato 8 - dati d'interesse del Tesoriere.

Art. 6.


Equilibri generali di bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l'approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2, «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni»

1. Nel comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2, le parole: «pari a 2.250.000,00 euro per l'esercizio 2022, a 4.331.250,00 euro per l'esercizio



2023 ed a 4.106.250,00 euro per l'esercizio 2024» sono sostituite dalle parole: «pari a 2.812.500,00 euro per l'esercizio 2022, a 10.828.125,00 euro per l'esercizio 2023 ed a 10.265.625,00 euro per l'esercizio 2024».

Art. 8.

Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano»

1. L'art. 64-*bis* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 64-*bis* (Bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano). — 1. I risultati complessivi della gestione della Provincia autonoma di Bolzano e dei propri enti strumentali e società controllate e partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. Il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno, e presentato al Consiglio provinciale, per le conseguenti deliberazioni.»

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, «Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 20.000.000,00 euro per l'anno 2022 relativa a premialità. Tali importi si riferiscono all'Amministrazione provinciale e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.»

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»

1. Dopo il comma 11 dell'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«12. I pareri dell'organismo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 5, lettere b) e c), sono necessari anche per la procedura contrattuale riferita agli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri e le pediatre di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali.»

2. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*bis* (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale). — 1. La Pro-

vincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.

2. Fino all'entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista al comma 1 è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene integrato con gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell'organismo di valutazione, di cui all'art. 5, comma 5, lettera b).»

3. Nel comma 1 dell'art. 44-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: «di 18.774 posti» sono inserite le seguenti parole: «e al 1° settembre 2022 nella misura di 18.888 posti».

4. Nel comma 2 dell'art. 44-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 16 unità a tempo pieno».


5. Alla copertura degli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.870.000,00 euro per l'anno 2022, in 5.646.667,00 euro per l'anno 2023 e in 5.756.667,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante»

1. Nel secondo periodo del comma 16 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, le parole: «un colloquio» sono sostituite dalle parole: «una prova scritta».

2. Nel terzo periodo del comma 16 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, le parole: «negli otto» sono sostituite dalle parole: «nei dieci» e le parole: «, a carattere statale, paritarie oppure nelle scuole professionali della Provincia di Bolzano» sono sostituite dalle parole: «o a carattere statale».



Art. 12.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»

1. Il comma 4-*quater* dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

«4-*quater*. Presupposto per l'applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4 per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è il raggiungimento di un effettivo grado di utilizzo di almeno il 20 per cento del grado massimo di utilizzazione. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall'impresa ricettizia per 365 giorni, se l'attività viene esercitata per l'anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo di utilizzazione è calcolato in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l'anno le imprese ricettizie comunicano l'inizio o il termine della loro attività, oppure l'aumento o la riduzione dei posti letto. L'effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell'anno precedente al 1° ottobre dell'anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l'inizio della loro attività durante l'anno si applica, per i primi sei mesi, l'aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«4. In prima applicazione del comma 6 dell'art. 1, la Giunta provinciale approva la deliberazione entro il 30 settembre 2022.»

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 3 agosto 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

24R00035

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 2022, n. 10.

Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell'ambiente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/Sez. Gen. del 18 agosto 2022*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

**UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE,
CULTURA, COMUNITÀ COMPENSORIALI**

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»


1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-*bis* e 1-*ter*:

«1-*bis*. Gli enti pubblici che dipendono dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia possono inoltre, alla condizione di cui all'art. 8, comma 2, lettera *c*), assumere le seguenti persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, fuori dalla dotazione dei posti:

a) persone che prima della loro assunzione hanno stipulato una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo ai sensi della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

b) persone che prima della loro assunzione hanno stipulato una convenzione individuale per l'occupazione lavorativa ai sensi della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

c) persone che prima della loro assunzione hanno partecipato a un progetto per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche;



d) persone che prima della loro assunzione hanno concluso un tirocinio ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

1-ter. La Giunta provinciale disciplina l'assunzione su richiesta nominativa di persone con disabilità presso gli enti pubblici».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è abrogato.

3. Nel primo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: «al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative» sono inserite le parole: «non incompatibili con lo status rivestito dal/dalla dipendente.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, «Ordinamento della formazione professionale»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il sistema di validazione e certificazione delle competenze è gestito dalle direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale in collaborazione con le scuole professionali provinciali».

2. Il comma 4 dell'art. 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è così sostituito:

«4. La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base di un esame».

3. Nel comma 5 dell'art. 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: «I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti» sono sostituite dalle parole: «Le direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale sono preposte».

4. Il comma 6 dell'art. 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è così sostituito:

«6. Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi, salvo i casi di esenzione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.»

5. Nel comma 7 dell'art. 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: «Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» sono sostituite dalle parole: «Repertorio provinciale dei titoli di formazione professionale e delle qualificazioni professionali».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante»

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 12-decies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Gli incarichi conferiti e i contratti stipulati con i docenti in quiescenza si risolvono al termine del periodo di sospensione del docente sostituito.»

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, «Legge provinciale per le attività culturali»

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, sono inserite le seguenti parole: «nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale».


2. Il comma 3 dell'art. 2-bis della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:

«3. La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro».

3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:

«1. La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all'art. 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti e fondazioni operanti in Provincia di Bolzano, ai quali – se di interesse provinciale – essa può anche partecipare, nonché ad associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a singole persone, sempre operanti in Provincia di Bolzano. In caso di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000,00 euro per l'anno 2022, in 200.000,00 euro per l'anno 2023 e in 300.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNITÀ COMPrensORIALI

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, «Ordinamento delle comunità comprensoriali»

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito: «È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, assunto previa stipulazione di una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, o stipulazione di una convenzione individuale per l'occupazione lavorativa ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, o partecipazione a un progetto per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, o conclusione di un tirocinio ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

TITOLO II

CACCIA, TERRITORIO E PAESAGGIO,
UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE,
ENERGIA, TUTELA DEL PAESAGGIO E
DELL'AMBIENTE*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. All'inizio del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «La detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche, inclusa la selvaggina di allevamento, in un centro di allevamento di fauna selvatica è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«7-bis. Il titolare del centro di allevamento di fauna selvatica è sollecitato per iscritto dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia a rimuovere dal centro di allevamento eventuali animali appartenenti a specie selvatiche tenuti senza autorizzazione o dopo la revoca della stessa. Se la rimozione non avviene entro il termine fissato, non inferiore a trenta giorni, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone d'ufficio la rimozione degli animali dal centro, addebitando i relativi costi al titolare del centro di allevamento.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E PAESAGGIO

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, «Territorio e paesaggio»

1. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: «del piano paesaggistico» sono sostituite dalle parole: «della pianificazione paesaggistica».


2. Nel primo periodo del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «destinato ad uso residenziale» sono inserite le parole: «, salvo che la volumetria venga utilizzata per l'ampliamento di un'azienda già esistente nell'area interessata».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«8. In caso di realizzazione di studentati in zone produttive ai sensi del comma 1, vengono stipulate, secondo una convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale, specifiche convenzioni tra Comuni e istituzioni pubbliche o private, oppure con soggetti terzi privati, che prevedono il divieto di mutare la destinazione dell'edificio per almeno venti anni. Il relativo vincolo è annotato dal Comune nel libro fondiario a spese del/della richiedente e decorre dalla data dell'annotazione tavolare. Al termine della durata del vincolo può esserne chiesta la cancellazione. Dopo la cancellazione del vincolo sono ammesse solo le attività di cui ai commi 1 e 2.»

4. Dopo il comma 5 dell'art. 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

«6. Per definire un limite massimo di pernottamenti turistici in Alto Adige è introdotto un limite massimo di posti letto rilevati e stabiliti a livello provinciale, comunale e di singolo esercizio ricettivo, sulla base della licenza ovvero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni, dichiarati in una data scelta da ogni singolo esercizio nell'anno 2019. Nel contempo viene introdotto un sistema dinamico di assegnazione dei posti letto non più utilizzati. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, da trasmettere entro trenta giorni alla Giunta provinciale trascorsi i quali la proposta si intende accolta, le modalità di rilevamento del numero dei posti letto nonché i presupposti e i criteri per l'assegnazione dei posti letto ai singoli esercizi e una relativa norma transitoria. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né concessa un'autorizzazione che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell'assegnazione di posti letto da parte del Comune non può essere rilasciata alcuna autorizzazione che determini un aumento dei posti letto.»



7. Chi a partire dal 1° gennaio 2023 ospita più turisti del tetto massimo fissato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 volte l'imposta comunale di soggiorno dovuta per ogni pernottamento in violazione del tetto massimo di posti letto».

5. Al comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «*standard qualitativi*» sono sostituite dalla parola: «*standard*».

6. Nel comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «dopo la cancellazione degli eventuali vincoli» sono inserite le parole: «per scopi turistici».

7. Dopo il comma 3 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i seguenti commi 4, 5 e 6:

«4. A tutela dello spazio abitativo della popolazione residente e per la finalità prevista dall'art. 34, comma 6, viene limitato l'affitto privato a uso turistico di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. A tale scopo è introdotto un limite massimo di posti letto rilevati e stabiliti a livello provinciale, comunale e di singolo esercizio, sulla base della denuncia dell'attività ovvero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni, dichiarati in una data scelta da ogni singolo esercizio nell'anno 2019. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, da trasmettere entro trenta giorni alla Giunta provinciale trascorsi i quali la proposta si intende accolta, le modalità di rilevamento del numero dei posti letto, i presupposti e i criteri per l'assegnazione dei posti letto per l'affitto a scopi turistici ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché una relativa norma transitoria. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né presentata una denuncia di attività che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell'assegnazione di posti letto da parte del Comune non possono essere presentate denunce di attività che determinino un aumento dei posti letto.

5. Chi a partire dal 1° gennaio 2023 ospita più turisti del tetto massimo di posti letto fissato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 volte l'imposta comunale di soggiorno dovuta per ogni pernottamento in violazione del tetto massimo.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche alle attività agrituristiche di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche».

8. Alla fine del comma 9 dell'art. 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: «Per le zone produttive di interesse provinciale destinate all'insediamento di un'unica impresa si può prescindere dal concorso di progettazione e il piano di attuazione può essere proposto dal proprietario dell'area».

9. Dopo il comma 11 dell'art. 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«12. In caso di impianti o opere non destinate a uso residenziale, con luce netta interna dei singoli piani superiore a tre metri, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione viene computata solo l'altezza di tre metri per ogni piano.»

10. Nel testo tedesco del comma 5 dell'art. 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «Die mit dem Bauvergehen zusammenhängende Besteuerung».

11. Nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: «che devono essere confinanti con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti parole: «che devono essere contigue alle zone edificabili esistenti, di zone per attrezzature pubbliche, di zone a destinazione particolare per i bacini di accumulo e di opere di urbanizzazione primaria».

12. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «La destinazione di nuove zone edificabili, anche in attuazione di accordi urbanistici ai sensi dell'art. 20, è consentita anche se queste sono separate dalle zone edificabili esistenti da aree destinate alla viabilità e alla mobilità o da torrenti».

13. Nel terzo periodo del comma 24 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «a tutela storico-artistica o paesaggistica» sono inserite le parole: «di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e i)».

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni»

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023».


Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, «Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica»

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: «Nel caso di presa in consegna di acqua da altri impianti soggetti all'obbligo di concessione, la cui durata residua sia inferiore ai trenta anni, la durata della nuova concessione viene adeguata alla durata della concessione di questi ultimi».



2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:

«3. Le lievi modifiche di cui al comma 1 vanno comunicate all'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche e al comune competente».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«5. Gli spostamenti di tracciato delle condotte a pressione che si rendano necessari in fase di esecuzione e superino i limiti di cui al comma 1, lettera c), nonché le modifiche alle opere da eseguire al termine della procedura di collaudo sono soggetti all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettere a) e b). Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatta salve le disposizioni delle leggi provinciali 13 ottobre 2017, n. 17, e 10 luglio 2018, n. 9, e relative successive modifiche».

4. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 23-ter della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito: «Per queste domande, in deroga alle linee guida di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), quale ulteriore elaborato progettuale è da allegare solamente la relazione tecnica con i dati tecnici e le caratteristiche dell'impianto. Per il rilascio delle concessioni ai sensi del presente articolo, si applica la procedura per il rilascio di concessioni di cui all'art. 23-bis, comma 1, con una durata massima del procedimento di centottanta giorni».

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche»

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le linee elettriche con tensione inferiore a 30 KV e quelle per impianti di illuminazione pubblica nonché le relative opere accessorie non sono soggette ad autorizzazione della Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, fermi restando gli eventuali pareri necessari e fatte salve le disposizioni delle leggi provinciali 13 ottobre 2017, n. 17, e 10 luglio 2018, n. 9, e relative successive modifiche».

2. Il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Il comune territorialmente competente pubblica le domande di autorizzazione alla costruzione di linee elettriche mediante affissione per trenta giorni di apposito avviso all'albo del comune. Entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni al comune».

Art. 11.

Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)»

1. Dopo il comma 9 dell'art. 11 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

«10. L'utilizzo di acqua per scopo antincendio è esente dal canone idrico annuo.

11. I sistemi di irrigazione di grande valore storico-culturale e paesaggistico, quali ad esempio i cosiddetti "Waale" e i mulini didattici, sono esenti dal canone idrico annuo».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, «Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale»

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, le parole: «per grandi derivazioni» sono sostituite dalle parole: «per medie e grandi derivazioni».

2. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, le parole: «Gli obblighi del primo e terzo comma dell'art. 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle grandi derivazioni idroelettriche» sono sostituite dalle parole: «Gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle medie e grandi derivazioni idroelettriche».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE


Art. 13.

Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, «Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti»

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, è soppresso.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. I Comuni sono competenti per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale nonché delle varianti ai piani paesaggistici di iniziativa comunale. I procedi-



menti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza dei Comuni sono svolti nell'ambito delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, nel rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli da 7 a 13».

TITOLO III

FINANZA LOCALE, ESERCIZI PUBBLICI, FINANZE, ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ, AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO, COMMERCIO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 14.

*Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6,
«Disposizioni in materia di finanza locale»*

1. Il comma 1 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del Comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, assunto previa:

a) stipula di una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *d)*, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

b) stipula di una convenzione individuale per l'occupazione lavorativa ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

c) partecipazione a un progetto per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche;

d) conclusione di un tirocinio ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

2. Il comma 3 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Nel regolamento di cui al comma 2 possono essere previsti i parametri per l'assunzione di dirigenti nel caso di gestione associata di servizi o funzioni ai sensi dell'art. 127, comma 1-*bis*, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, e per assunzioni finalizzate a garantire la continuità nello svolgimento delle attività nei casi di cui agli articoli 91, comma 4-*bis*, e 155, comma 1, secondo periodo, della citata legge regionale, nonché per l'assunzione a tempo determinato nei casi di cui all'art. 167, comma 1-*bis*, della stessa legge regionale».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 15.

*Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12,
«Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti
ammobiliati per le ferie»*

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, le parole: «il rispettivo numero dei posti letto» sono sostituite dalle parole: «il numero dei posti letto assegnati su domanda».

Art. 16.

*Modifica della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7
«Disciplina dell'agriturismo»*

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è così sostituita:

«*d)* la specificazione della capacità ricettiva e, in caso di alloggio, il numero dei posti letto assegnati su domanda;».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE


Art. 17.

*Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012,
n. 22, «Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio
2013-2015 (Legge finanziaria 2013)»*

1. Il comma 1 dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è abrogato. Sono fatti salvi gli impegni di spesa già assunti.

2. Il comma 2 dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano provvede l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige con gli stanziamenti messi a disposizione per la costruzione e l'ammodernamento degli ospedali pubblici nell'ambito della Missione Tutela della salute. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in essere a partire dal 1° gennaio 2020, inerenti alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano».



Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, «Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale»

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è abrogato.

2. Nel comma 1 dell'art. 8-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: «entro il termine di cui all'art. 6, comma 1» sono sostituite dalle parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'art. 5».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (*Rifugi di proprietà provinciale*). — 1. Per definire il fabbisogno di investimenti e manutenzioni e le relative priorità di intervento dei rifugi alpini di proprietà provinciale, la Giunta provinciale può avvalersi di una commissione di esperti.

2. La commissione di esperti è composta da:

a) il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, o un suo delegato/una sua delegata;

b) il direttore/la direttrice dell'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, o un suo delegato/una sua delegata;

c) i/le presidenti delle due associazioni alpinistiche del territorio maggiormente rappresentative, o un loro delegato/una loro delegata.

3. La commissione di esperti ha compiti di consulenza per la Giunta provinciale e coadiuva gli uffici provinciali nelle questioni riguardanti i rifugi alpini di proprietà provinciale. In particolare, esprime valutazioni in ordine ai lavori di manutenzione e di ricostruzione, alla priorità degli stessi e alle migliori scelte tecniche da adottare. La commissione svolge inoltre un'attività di coordinamento, controllo e vigilanza sui gestori dei rifugi alpini di proprietà provinciale.

4. Ai membri della commissione di esperti non spettano compensi o rimborsi spese».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, «Codice del commercio»

1. Nel testo italiano del comma 4 dell'art. 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, dopo le parole: «la cessazione» sono inserite le parole: «dell'attività».

2. Nel comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: «La sospensione e la cessazione» sono sostituite dalle parole: «La sospensione e la cessazione dell'attività nonché la riduzione della superficie di vendita».

3. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (*Esercizi commerciali di bottiglieria*). —

1. Gli esercizi commerciali di bottiglieria sono esercizi di vendita al dettaglio di alcolici e altre bevande, abilitati anche alla somministrazione al pubblico degli stessi per la degustazione.

2. Agli esercizi commerciali di bottiglieria si applica la disciplina di cui all'art. 13 della presente legge».

4. L'alinea del comma 4 dell'art. 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

«4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio isolato o fuori mercato di cui all'art. 30, comma 2, decadono:».


5. Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 4 dell'art. 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è aggiunto il seguente numero:

«5) un numero di trenta assenze in ciascun anno solare nel caso di posteggi isolati o fuori mercato con cadenza giornaliera o, nel caso di concessioni stagionali, per un periodo complessivamente superiore al 20 per cento della durata della concessione».

6. Dopo l'art. 63 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo:

«Art. 63-bis (*Sanzioni per violazioni del regolamento di esecuzione di cui all'art. 60*). — 1. Chiunque violi le disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. Nei casi di particolare gravità, di recidiva o di reiterazione della violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate ai sensi dell'art. 61.

2. Salvo che il fatto costituisca altro reato, chi fornisce dati e informazioni non veritieri nelle domande o in altri atti e documenti presentati in relazione alle disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 1. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire dati o informazioni previsti dal regolamento di esecuzione citato o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione/titolo abilitativo, ove previsto.



3. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante svolta in difformità dai criteri di cui all'art. 21, commi 1 e 3, del regolamento di esecuzione alla presente legge, è considerata attività svolta su posteggio in assenza di titolo abilitativo e sanzionata ai sensi dell'art. 62, comma 1.

4. Se, nonostante la proroga del termine per la verifica periodica della conformità dell'impianto di cui all'art. 47, comma 2, del regolamento di esecuzione alla presente legge, la conformità non viene confermata e l'esercizio dell'impianto non viene interrotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

5. In caso di violazione della disciplina relativa alle vendite sottocosto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, si procede ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco/la sindaca del Comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune».

TITOLO IV

IGIENE E SANITÀ, ASSISTENZA E BENEFICENZA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, «Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica»

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, «Assistenza farmaceutica»

1. Dopo l'art. 12-*bis* della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-*ter* (*Adeguamento dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali*). — 1. L'indennità di residenza prevista dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40, e successive modifiche, a favore delle e dei titolari, delle direttrici e dei direttori responsabili nonché dei gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni, località e agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti, è stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 1.000 abitanti: 9.340,00 euro all'anno;
- b) fino a 2.000 abitanti: 7.140,00 euro all'anno;
- c) fino a 3.000 abitanti: 5.490,00 euro all'anno.

2. Le domande sono presentate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, all'Ufficio provinciale Governo sanitario entro il 31 marzo degli anni pari.

3. Le titolari e i titolari, le direttrici e i direttori responsabili nonché i gestori provvisori che siano autorizzati, dopo il 31 marzo di un anno pari, ad aprire farmacie rurali in località con popolazione fino a 3.000 abitanti possono presentare domanda per la concessione dell'indennità di residenza entro il 31 marzo del successivo anno dispari.

4. La misura dell'indennità di residenza può essere rideterminata ogni due anni sulla base del calcolo dell'ASTAT, utilizzando l'indice nazionale dei prezzi al consumo, con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Salute».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande per la concessione dell'indennità di residenza presentate entro il 31 marzo 2022.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

4. Alla copertura degli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo, quantificati in 355.000,00 euro per l'anno 2022, in 355.000,00 euro per l'anno 2023 e in 400.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 23.


Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: «ed è composta dall'assessore provinciale alla salute o da un suo delegato, in qualità di presidente» sono sostituite dalle parole: «ed è composta dal presidente o da un suo delegato, individuati presso la Ripartizione Salute».

2. Dopo l'art. 51-*quater* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 51-*quinqües* (*Procedura straordinaria di assunzione a tempo indeterminato*). — 1. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in via straordinaria, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'art. 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale del ruolo sanitario e operatrici e operatori sociosanitari che:

a) abbiano prestato servizio presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige sulla base di uno o più contratti a tempo determinato a partire dal 28 agosto 2015;



b) siano stati assunti a tempo determinato attingendo da una graduatoria valevole per un'assunzione a tempo determinato o indeterminato, stilata a seguito di una procedura concorsuale per titoli e/o esami ovvero di una qualunque procedura di valutazione prevista da una norma di legge o da un regolamento per le medesime attività previste e rientranti nel mansionario del profilo professionale comprese le selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le procedure di cui sopra possono anche essere state svolte da enti del Servizio sanitario nazionale ovvero da altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

c) al 30 giugno 2022 abbiano maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale o presso altre amministrazioni dello stesso, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche cumulativamente;

d) alla data di scadenza dell'avviso pubblico siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto in base alle disposizioni vigenti per l'accesso al profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo;

e) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e alla data di eventuale assunzione a tempo indeterminato non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o con un ente del Servizio sanitario nazionale, con inquadramento nel profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo.

2. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui al comma 1, lettera c), sono riconosciuti i periodi di servizio prestati sulla base di contratti flessibili di diversa tipologia, purché riferibili alla medesima attività e al medesimo profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo. Sono esclusi i contratti di somministrazione.

3. Ai fini di cui al comma 1 l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige procede alla formazione di graduatorie, distinte per gruppi linguistici, previa indizione di un avviso pubblico specifico per ciascun profilo professionale, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

4. Le graduatorie di cui al comma 3 vengono formate applicando i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

a) anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo;

b) anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo;

c) rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in essere alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3.

5. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

6. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige definisce le modalità attuative inerenti alla procedura di assunzione di cui al presente articolo.

7. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può ricorrere alla procedura di assunzione di cui al presente articolo per la copertura dei posti vacanti previsti nelle sue piante organiche, compresi i posti di nuova istituzione.

8. Alle graduatorie in corso di validità, stilate a seguito di procedure concorsuali pubbliche concluse per il medesimo profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo prima dell'entrata in vigore del presente articolo, è data priorità rispetto a quelle stilate in base al presente articolo.


9. Lo scorrimento di graduatorie di concorso in corso di validità, relative a concorsi pubblici banditi per il medesimo profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo dopo l'entrata in vigore del presente articolo, potrà aver luogo solamente previo esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica previste nella Provincia autonoma di Bolzano.

10. Le procedure previste dal presente articolo trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in relazione ai profili professionali previsti dal contratto collettivo di comparto per i dipendenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona».

3. Dopo l'art. 51-quinquies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 51-sexies (*Incarico a medici privi del diploma di specializzazione mediante contratto di lavoro autonomo*).

— 1. Se risulta impossibile, ai sensi dell'art. 51-quater, reperire per il pronto soccorso e il servizio di emergenza medica medici in possesso del necessario diploma di specializzazione o del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine, l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può procedere al reclutamento, con contratto di lavoro autonomo, di medici privi del diploma di specializzazione, sulla base di linee di indirizzo provinciali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. La Giunta provinciale determina i criteri relativi a percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il contratto è risolto anche prima della scadenza, qualora l'Azienda Sanitaria sia in grado di disporre, per lo svolgimento dell'attività nei pronto soccorso e nel servizio di emergenza medica, assunzioni con contratto di lavoro subordinato».



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, «Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige»

1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunta la seguente lettera:

«h) promuovere la certificazione “FamilyPlus - Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia”, che premia i comuni e le loro unioni per essere a misura di bambini, giovani, anziani e famiglie».

2. Dopo la lettera p) del comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunta la seguente lettera:

«q) presiede il consiglio che valuta la concessione della certificazione “FamilyPlus - Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia”».

Art. 25.

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, «Promozione dell'amministrazione di sostegno»

1. Nel comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, sono soppresse le parole: «e non sia un/una professionista».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, è così sostituito:

«2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti e la procedura per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari».

3. Fino all'approvazione del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2978 del 14 dicembre 2009 e n. 320 del 21 marzo 2017.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.200,00 euro per l'anno 2022, in 2.400,00 euro per l'anno 2023 e in 2.400,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4, 22 e 25, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 agosto 2022

La Vicepresidente della Provincia: WALTRAUD DEEG
(*Omissis*).

24R00036

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 2022, n. 11.

Modifiche della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, “Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36/Sez. Gen. dell'8 settembre 2022)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum*
è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Composizione, elezione e nomina dei componenti

1. L'art. 2 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Composizione, elezione e nomina dei componenti*). — 1. La composizione del Consiglio, composto da 17 componenti, si adegua, conformemente alle seguenti disposizioni, alla consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni e la rappresentanza dei generi. Ogni genere è rappresentato da almeno un terzo, cioè da almeno sei componenti, a meno che meno di dieci persone del rispettivo genere ricoprano la carica di sindaco in Provincia di Bolzano. In quest'ultimo caso, ogni genere deve essere rappresentato da almeno quattro componenti.



2. Possono far parte del consiglio solo sindache, sindaci, vicesindache e vicesindaci di comuni altoatesini nonché nel caso del comune capoluogo anche componenti della giunta e del consiglio comunale. La funzione di componente del consiglio è incompatibile con la carica di consigliere provinciale, di parlamentare e di parlamentare europeo.

3. Il consiglio è composto da:

a) dalla sindaca/dal sindaco, dalla vicesindaca/dal vicesindaco del comune capoluogo e da un componente designato dalla giunta comunale del comune capoluogo. Devono essere rappresentati entrambi i generi e un componente deve appartenere al gruppo linguistico tedesco e due di essi al gruppo linguistico italiano;

b) dalla sindaca/dal sindaco dei comuni con più di 20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;

c) un componente appartenente al gruppo linguistico ladino designato dalle sindache/dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico ladino;

d) un componente appartenente al gruppo linguistico italiano oppure, se richiesto per il rispetto della consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige, due componenti appartenenti al gruppo linguistico italiano designato/designati dalle sindache/dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano. Non partecipano comunque alla designazione le sindache/i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b);

e) un componente appartenente al gruppo linguistico tedesco designato dalle sindache/dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.200 abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di voto nelle designazioni di cui alle lettere c) e d);

f) sette componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco designati dalle sindache/dai sindaci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio delle comunità comprensoriali. Ciascun gruppo di comuni delle rispettive Comunità comprensoriali designa un componente. Non partecipano alla designazione le sindache/i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b) e le sindache/i sindaci che hanno diritto di voto nelle designazioni di cui alle lettere c), d) ed e);

g) un componente oppure, se richiesto per il rispetto della consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige, due componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco, eletto/eletti dall'assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni. Ciascun gruppo di comuni e ciascuna sindaca/ciascun sindaco possono proporre i componenti.

4. Le variazioni del rapporto numerico tra i generi e del gruppo linguistico di un componente di diritto durante il periodo di carica del consiglio dei comuni in seguito ad elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di singoli comuni non hanno ricadute sulla composizione del consiglio dei comuni.

5. L'adempimento degli obblighi relativi alla rappresentanza dei generi incombe ai gruppi di comuni di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f), con la più elevata percentuale del genere meno rappresentato fra le sindache/i sindaci in carica del rispettivo gruppo di comuni. Ciascun gruppo di comuni, obbligato ai sensi del presente comma ad effettuare la designazione di un componente appartenente

al genere meno rappresentato, può proporre ad un altro gruppo di comuni, non soggetto a tale obbligo, che quest'ultimo si assuma l'adempimento di tale obbligo e concluda un corrispondente accordo. L'accordo si ha per concluso quando la proposta di accordo sia stata accettata dall'altro gruppo di comuni e quest'ultimo abbia provveduto alla designazione conformemente all'accordo; ne deve essere informato l'altro gruppo di comuni che successivamente provvede alla designazione del loro componente.

6. Per le designazioni a cura dei gruppi di comuni ai sensi del comma 3, lettere c), d), e) ed f), nonché per gli accordi di cui al comma 5 sono svolte delle assemblee anche in forma di tele- o videoconferenze e le votazioni possono aver luogo elettronicamente. Tali assemblee sono valide quando sia presente la maggioranza delle sindache/dei sindaci del rispettivo gruppo di comuni in carica il giorno dell'assemblea. Con la maggioranza assoluta delle sindache/dei sindaci del rispettivo gruppo di comuni è deliberata la designazione e la proposta ovvero la conclusione di un accordo ai sensi del comma 5 con votazione segreta. Non è ammessa l'astensione.


7. Entro novanta giorni dal primo turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia devono essere designati i componenti di cui al comma 3, lettere a), c), d), e) ed f). Qualora la designazione sia in contrasto con i commi precedenti, tale designazione è nulla e la designazione deve essere ripetuta nella stessa assemblea.

8. Le elezioni di cui al comma 3, lettera g), hanno luogo nell'ambito dell'assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni della provincia, che può tenersi anche in forma di tele- o videoconferenza garantendone l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale e con eventuale espressione del voto in forma elettronica, entro quattro mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia.

9. Qualora il risultato delle elezioni di cui al comma 3, lettera g), sia tale che la composizione del consiglio non rispecchi la consistenza dei gruppi linguistici, tali elezioni sono nulle e si procede lo stesso giorno a nuove elezioni.

10. Le elezioni sono convocate dalla/dal presidente del consiglio provinciale. Sono elettori le sindache/i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni. Le votazioni, che avvengono a scrutinio segreto, sono valide se partecipa all'assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni, complessivamente, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni sindaca/sindaco può esprimere una preferenza, quando si elegge un componente, ovvero due preferenze, quando si eleggono due componenti. Sono eletti il candidato o i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

11. Il regolamento del consiglio stabilisce le ulteriori norme necessarie per le elezioni e le designazioni, in particolare per quanto riguarda il luogo e gli orari, la convocazione e direzione delle assemblee dei gruppi di comuni, dell'assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni, delle operazioni, la presentazione di eventuali candidature ufficiali, lo scrutinio e la designazione, la proclamazione dei risultati e delle designazioni, la ripetizione di elezioni e di designazioni non valide, l'indizione di designazioni e



elezioni suppletive. Il regolamento può prevedere che le designazioni suppletive e le elezioni suppletive si tengano una sola volta all'anno.

12. I componenti del consiglio sono nominati con decreto della/del presidente del consiglio provinciale.».

Art. 2.

Elezione della/del presidente

1. La rubrica dell'art. 3 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituita: «Elezione della/del presidente».

2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

«1. La/il presidente del consiglio è eletto dall'assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni della Provincia lo stesso giorno delle elezioni dei componenti di cui al comma 3, lettera g), dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse.».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

«3. Si applicano i commi 10, 11 e 12 dell'art. 2, in quanto compatibili.».

Art. 3.

Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

«3. I componenti decadono qualora prima della fine del periodo della consiliatura comunale cessino per qualsiasi causa dalla carica di sindaco/sindaco, vicesindaco/vicesindaco, assessora/assessore del comune o consigliere comunale. Se si tratta di componenti designati dai comuni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), c), d), e) e f), si provvede a nuove designazioni; se si tratta di componenti eletti, si procede, nella successiva assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni, a elezione suppletiva. Il nuovo componente del consiglio deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del componente cessato dalla carica, nonché allo stesso sesso, se ciò è necessario per il rispetto della rappresentanza minima di genere.».

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento del consiglio

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

«4. Il consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. La/il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comune capoluogo o che rappresentano il comune capoluogo. Quantomeno una/ un vicepresidente deve appartenere a un genere diverso da quello della/del presidente del consiglio dei comuni.».

2. Il comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

«7. Il consiglio dei comuni può svolgere le sedute anche in forma di tele- o videoconferenza ed effettuare votazioni elettroniche. Il regolamento del consiglio dei comuni contiene ulteriori disposizioni organizzative relative a tali forme di svolgimento delle sedute e delle votazioni e garantisce l'identificazione dei partecipanti e la partecipazione in tempo reale. Il regolamento assicura inoltre le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il consiglio, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso presso la provincia e il consiglio provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità dei lavori del consiglio.».

3. Alla fine del comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, la dotazione di personale deve essere adeguata alle competenze assegnate al consiglio dalle leggi e al connesso fabbisogno di assistenza tecnica, giuridica e di supporto del consiglio. Se l'assistenza tecnica, giuridica e il supporto del consiglio sono assicurati dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, il consiglio provinciale corrisponderà a questo organismo un compenso annuo di euro 150.000,00 più IVA. Tale importo è soggetto all'aggiustamento dell'inflazione che si applica al momento della conclusione della rispettiva convenzione.».

4. L'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: «Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del/della presidente del consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio amministrazione del consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.».

Art. 5.

Parere obbligatorio del consiglio

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito: «La/il presidente del consiglio o una sua delegata/un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è sentita/sentito dalla commissione del consiglio provinciale competente per la trattazione dei progetti di legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al presente comma e ha il diritto di partecipare a tale riunione senza il diritto di intervenire anche dopo l'audizione.».

2. Il penultimo periodo del comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«Il termine può essere elevato su richiesta motivata della/del presidente del consiglio ovvero ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal consiglio provinciale o dalla giunta provinciale.».



Art. 6.

Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria

1. L'art. 7 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7 (*Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria*). — 1. Il consiglio ha l'iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all'art. 6, comma 1. L'iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della norma di copertura finanziaria del disegno di legge. Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 16, comma 3 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all'art. 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. Si applicano le disposizioni di cui al capo II della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

3. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il *referendum* propositivo nelle materie di cui all'art. 6, comma 1. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge da sottoporre a *referendum*. Si applicano le disposizioni di cui al capo II della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

4. Il consiglio può chiedere il *referendum* consultivo secondo quanto disposto dalla legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.»

Art. 7.

Altre competenze del consiglio

1. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è inserito il seguente comma:

«6. Il consiglio prepara e sottopone ai comuni:

a) direttive di indirizzo e di coordinamento relative alla determinazione delle imposte comunali, delle tariffe comunali e delle altre entrate patrimoniali;

b) linee guida per l'attuazione uniforme delle disposizioni a livello provinciale;

c) discipline tipo per lo statuto, il regolamento interno del consiglio comunale, per regolamenti comunali, deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale, per convenzioni, nonché per altri provvedimenti;

d) comunicazioni e raccomandazioni su argomenti di interesse dei comuni.

Art. 8.

Conferenza per i rapporti tra la provincia e i comuni

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

«2. La conferenza è costituita con la partecipazione della/del presidente della provincia, dei/delle componenti della giunta provinciale e dei/delle componenti del consiglio.»

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

«5. Le intese sono sottoscritte dalla/dal presidente della Provincia e dalla/dal presidente del consiglio. Le intese sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione.»

3. Il comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

«6. Il regolamento di organizzazione e funzionamento della conferenza prevede i casi nei quali le intese possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte della/del presidente della provincia e della/del presidente del consiglio, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della giunta provinciale e del consiglio.»

Art. 9.

Indennità e rimborsi spese

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

«1. Alla/al presidente del consiglio dei comuni spetta un'indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.»


Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge relative alla composizione, all'elezione e alla nomina dei componenti, all'elezione della/del presidente, alla durata in carica, al rinnovo, alla decadenza e all'elezione delle/dei vicepresidenti si applicano alla costituzione del consiglio dei comuni successivamente al turno generale dell'anno 2025 per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia. Tutte le altre disposizioni si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento del consiglio costituito secondo le disposizioni della presente legge il consiglio dei comuni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica. Esso è soggetto alle disposizioni precedentemente stabilite in materia di composizione, elezione e nomina dei componenti, elezione della/del presidente, durata in carica, rinnovo, decadenza ed elezione delle/dei vicepresidenti e provvede affinché il suo regolamento interno sia adeguato alle nuove disposizioni in tempo utile.

3. Le convenzioni, che disciplinano la messa a disposizione di personale a sostegno delle attività del consiglio dei comuni e i relativi rapporti, anche finanziari, sono adeguati alle nuove disposizioni entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



Art. 11.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dalla presente legge, quantificati in 23.535,60 euro per l'anno 2022, in 56.485,42 euro per l'anno 2023 e in 56.485,42 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 31 agosto 2022

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

24R00037

LEGGE PROVINCIALE 6 ottobre 2022, n. 12.

Promozione e sostegno dell'invecchiamento attivo in Alto Adige.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/Sez. gen. del 13 ottobre 2022*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione, destinatari e definizioni

1. La presente legge disciplina le misure atte a promuovere e sostenere l'invecchiamento attivo in Alto Adige.

2. Sono destinatarie delle misure di cui alla presente legge le persone prossime all'età anziana e le persone anziane, fino ad età avanzata, residenti in Alto Adige, di seguito denominate «persone anziane». In modo particolare la legge si rivolge alle persone ancora autosufficienti. Restano fermi i requisiti di età stabiliti da disposizioni di settore.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) invecchiamento attivo: il processo di ottimizzazione delle opportunità delle persone che invecchiano di conservare il proprio stato di salute, di partecipare alla vita della comunità e di preservare la loro sicurezza, al fine di migliorarne la qualità di vita;

b) interventi o misure a favore dell'invecchiamento attivo: interventi o misure che conservano o migliorano nel complesso la qualità di vita e il benessere delle persone anziane;

c) parti sociali: le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

d) familiari curanti: i familiari e analoghe persone di riferimento che curano e assistono le persone anziane, esclusa l'assistenza di tipo professionale;

e) edifici e luoghi pubblici: edifici e luoghi amministrati dagli enti a cui si applica la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, sostiene le persone anziane e crea condizioni idonee per l'invecchiamento attivo in Alto Adige.

2. La Provincia concepisce il progressivo invecchiamento della società come un'opportunità e promuove la diffusione delle conoscenze, delle esperienze e dei valori delle persone anziane.

3. Nel quadro di una politica trasversale dell'invecchiamento attivo e col supporto di misure mirate atte a promuovere la salute, la sicurezza sociale, la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle persone anziane, nonché attraverso un'adeguata attività di sensibilizzazione, la Provincia promuove e favorisce l'indipendenza e una vita autonoma delle persone anziane.

4. In base ai commi 1, 2 e 3 la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali ed europee, nonché dei programmi internazionali, persegue con la presente legge le seguenti finalità:


a) riconoscere il potenziale delle persone anziane nonché il contributo da loro prestato allo sviluppo dell'attuale realtà locale, valorizzare il loro ruolo nella società, tutelarne la dignità e combattere i pregiudizi e le discriminazioni basate sull'età;

b) sostenere la partecipazione attiva delle persone anziane alla vita sociale della collettività, in particolare i loro contatti sociali e le loro possibilità d'incontro, anche per contrastare la solitudine;

c) promuovere la creazione di un contesto di vita adeguato alle persone anziane;

d) rafforzare precocemente le persone anziane e promuovere un passaggio armonico dalla vita lavorativa attiva alla nuova fase di vita;

e) sostenere la creazione di un ambiente di lavoro adeguato alle persone anziane;



f) rafforzare l'impegno delle persone anziane nel volontariato, quale contributo indispensabile per la società;

g) promuovere uno stile di vita sano delle persone anziane, al fine di conservare o migliorare la loro qualità di vita;

h) incoraggiare le persone anziane a partecipare maggiormente alla vita politica e adoperarsi per una loro maggiore partecipazione e responsabilità a livello politico;

i) sostenere e alleviare i familiari curanti, in modo che possano svolgere il loro impegnativo compito in buone condizioni il più a lungo possibile;

j) garantire alle persone anziane un adeguato e mirato sistema di prestazioni in servizi e in denaro, anche per il tramite di quanto previsto dalle normative di settore;

k) migliorare l'offerta nonché la collaborazione e il lavoro in rete nell'ambito dei servizi per le persone anziane nei diversi settori.

Art. 3.

Principi generali e priorità

1. L'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 si orienta al principio del coinvolgimento attivo degli attori pubblici e privati dei diversi settori, degli enti pubblici territorialmente competenti, delle parti sociali e dei rappresentanti degli interessi delle persone anziane nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi.

2. I settori dell'amministrazione provinciale coinvolti nella realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 sono in particolare i settori del sociale, delle persone anziane, della famiglia, della sanità, della cultura, dell'istruzione e della formazione, dell'edilizia abitativa, della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio, dello sport e del tempo libero, della mobilità, del lavoro e del volontariato.

3. I responsabili dei settori dell'Amministrazione provinciale di cui al comma 2 e gli attori di cui al comma 1 ricordano, nell'ambito delle proprie competenze, gli interventi e le misure in base alle priorità definite dal successivo comma.

4. Nell'ambito delle finalità stabilite all'art. 2 la Provincia persegue le seguenti priorità:

a) sono promosse misure per migliorare il benessere psicofisico, iniziative e misure di sensibilizzazione per un'alimentazione sana e un'attività fisica adeguata fino all'età avanzata, nonché misure per la diffusione di uno stile di vita sano e attivo;

b) per un passaggio armonico dalla vita lavorativa attiva alla nuova fase di vita, è promosso il rafforzamento precoce delle competenze individuali, dell'autostima e delle capacità relazionali individuali attraverso misure e offerte mirate, facilmente accessibili alle persone anziane;

c) per sensibilizzare l'opinione pubblica contro la discriminazione basata sull'età e per creare una nuova immagine positiva dell'invecchiamento, sono intraprese attività di sensibilizzazione mirate;

d) per promuovere l'apprendimento congiunto tra membri di generazioni diverse, nonché l'apprezzamento e un atteggiamento positivo reciproci, sono promossi progetti e iniziative intergenerazionali;

e) per garantire alle persone anziane un accesso senza restrizioni alla vita sociale, vengono sostenute misure mirate per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione attiva, nonché offerte che promuovono la partecipazione stessa;

f) al fine di garantire la partecipazione delle persone anziane alla vita sociale anche attraverso l'uso dei media digitali, vengono promosse misure mirate, progetti e offerte formative nel campo dell'educazione digitale;

g) al fine di garantire alle persone anziane un'ampia e adeguata offerta di prestazioni e servizi, è assicurato il mantenimento dell'attuale gamma di offerte di assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale, sostenendo al contempo l'innovazione e lo sviluppo di nuove forme di offerta;

h) allo scopo di favorire la permanenza nel proprio alloggio e una vita autonoma, sono promossi la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di abitazioni prive di barriere architettoniche, nonché la dotazione delle abitazioni con adeguati ausili tecnici;

i) attraverso un adeguato sistema di prestazioni in denaro e in servizi viene sostenuta, nel quadro delle rispettive leggi di settore, la sicurezza sociale delle persone anziane che non dispongono di risorse sufficienti.

5. I principi generali e le priorità di cui al presente articolo sono attuati con particolare attenzione alle esigenze e peculiarità di genere delle persone anziane.

Capo II

MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

Art. 4.

Compiti finalizzati alla promozione dell'invecchiamento attivo

1. Le finalità di cui all'art. 2 e le priorità di cui all'art. 3 sono attuate mediante un sistema di misure coordinate.

2. La provincia ha i seguenti compiti:


a) informa, coordina, sensibilizza e fornisce consulenze sulle misure a favore dell'invecchiamento attivo;

b) calcola ogni cinque anni l'indice di invecchiamento attivo (*Active Aging Index - AAI*) nel territorio provinciale, al fine di verificare l'efficacia delle misure attuate;

c) sostiene misure che contribuiscono a rafforzare il riconoscimento del valore delle persone anziane, così come misure di sensibilizzazione contro le discriminazioni basate sull'età;

d) sostiene progetti e iniziative che promuovono l'invecchiamento attivo, anche tramite i programmi del Fondo sociale europeo;

e) promuove la creazione di un ambiente favorevole all'invecchiamento attivo;



f) attraverso l'ufficio provinciale competente in materia di anziani/anziane, informa, fornisce consulenza, accompagna e crea rete tra gli attori pubblici e privati di cui all'art. 3 e le strutture organizzative provinciali in relazione alle tematiche rilevanti per l'invecchiamento attivo. Esercita inoltre, attraverso l'ufficio provinciale competente, funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti dei suddetti attori per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge;

g) promuove l'offerta e la consulenza in materia di sessualità e di educazione sessuale;

h) promuove iniziative di informazione e consulenza sulla violenza nella terza età.

3. I Comuni e le Comunità comprensoriali hanno i seguenti compiti:

a) promuovono il benessere delle persone anziane a livello locale, collaborano strettamente e in modo trasversale nei diversi settori di intervento, mettono in rete le competenze e si confrontano a intervalli regolari e comunque almeno una volta l'anno;

b) rappresentano a livello locale il primo punto di contatto per le persone anziane nonché per tutti i soggetti interessati in materia di invecchiamento attivo e su tematiche rilevanti per le persone anziane;

c) informano, sensibilizzano e forniscono consulenza sulle iniziative locali a sostegno delle persone anziane;

d) coordinano gli interventi volti a migliorare la qualità di vita delle persone anziane a livello locale e promuovono la collaborazione tra gli attori locali, che operano con e per le persone anziane;

e) sostengono iniziative, misure e progetti atti a promuovere l'invecchiamento attivo a livello locale;

f) concordano la pianificazione e l'attuazione di interventi a misura di anziano/anziana e di interventi per l'invecchiamento attivo e stabiliscono quali di questi possono essere realizzati in modo ottimale a livello sovracomunale;

g) mettono a disposizione le proprie strutture per la realizzazione di iniziative a sostegno delle persone anziane;

h) svolgono gli ulteriori compiti e funzioni ad essi attribuiti dalla presente legge o da altre disposizioni nelle materie interessate dalla presente legge.

4. Per ottimizzare la collaborazione e costruire una rete stabile di relazioni, ogni Comune e ogni Comunità Comprensoriale nominano una persona di riferimento per il settore anziani. Per i Comuni questo ruolo può essere svolto anche da un membro della rispettiva Consulta per le persone anziane di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 5.

Empowerment precoce

1. Per consentire alle persone anziane di percepire appieno l'importanza del proprio nuovo ruolo e le proprie responsabilità sociali, e permettere loro di prepararsi al meglio alla nuova fase della propria vita, la Provincia promuove e sostiene, a fini di prevenzione, le seguenti misure e offerte:

a) misure di sensibilizzazione della società, delle famiglie, dei professionisti/delle professioniste del settore anziani/anziane, dei/delle rappresentanti dell'economia, delle parti sociali e delle stesse persone anziane, sviluppano

in particolare un'immagine positiva del processo di invecchiamento attivo e combattendo i pregiudizi e le discriminazioni basate sull'età;

b) la messa a disposizione di materiale informativo compatto e facilmente accessibile alle persone anziane e la semplificazione dei procedimenti amministrativi della Provincia relativi a servizi, offerte e vantaggi economici destinati in particolare alle persone anziane;

c) misure a favore dell'invecchiamento attivo in una fase precoce, affinché le persone siano in grado di affrontare più facilmente e in modo più consapevole e attivo i diversi passaggi e le diverse sfide di questa nuova fase della propria vita;

d) offerte mirate per persone anziane, orientate ai loro bisogni specifici, offerte di aiuto a bassa soglia, nonché iniziative per il miglioramento della vita quotidiana e della situazione assistenziale delle persone anziane, che contribuiscono ad aumentarne l'autonomia;

e) misure per rafforzare l'auto-aiuto, soprattutto nei settori del sociale e della sanità, della mobilità e nel settore abitativo;

f) misure di informazione e consulenza delle persone anziane miranti a prevenire la dipendenza da persone estranee, la solitudine e il bisogno di assistenza e cura con le relative problematiche;

g) offerte di consulenza e accompagnamento per persone anziane, al fine di contribuire a un migliore superamento di insicurezze o difficoltà che dovessero sorgere durante il passaggio a una nuova fase della vita o in caso di nuove situazioni familiari.

Art. 6.

Spazi abitativi e di vita, mobilità

1. L'attuazione delle dotazioni territoriali e funzionali previste per gli insediamenti abitativi dalla vigente disciplina urbanistica tiene conto in modo rafforzato delle esigenze e degli interessi delle persone anziane.

2. La provincia, nel quadro della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, sostiene la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio che tengano conto delle esigenze delle persone anziane, nonché interventi finalizzati all'eliminazione e al superamento di barriere architettoniche negli edifici privati in cui abitano persone anziane. Può inoltre mettere a disposizione di queste ultime, tramite l'Istituto per l'edilizia sociale della provincia, alloggi a misura di anziano/anziana.

3. La provincia promuove, insieme all'ordine degli architetti, alle cooperative e agli enti senza scopo di lucro che si occupano di edilizia abitativa, iniziative a carattere informativo aperte a tutti, nonché offerte mirate di aggiornamento per professionisti e professioniste relative alla progettazione, alla costruzione, alla ristrutturazione e al risanamento di alloggi privi di barriere architettoniche.

4. La provincia e i Comuni promuovono progetti abitativi pilota, modelli abitativi innovativi e nuove forme di edilizia abitativa per persone anziane.



5. La provincia e i Comuni promuovono in maniera continuativa l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e nei luoghi pubblici, la creazione di ambienti a misura di anziano/anziana e la sicurezza delle persone anziane.

6. La provincia promuove l'utilizzo di ausili tecnici per il monitoraggio della salute delle persone anziane, per la promozione della sicurezza e per la prevenzione e il contrasto della solitudine. La provincia promuove inoltre progetti innovativi nonché servizi digitali e basati sul *web* che aiutano le persone anziane a rimanere autonome e al contempo contribuiscono ad ottimizzare i servizi di assistenza e cura.

7. In collaborazione con la Consulta per le persone anziane cui all'art. 8, comma 2, del Comune in cui è ubicato l'edificio stesso, i proprietari e i conduttori di edifici pubblici:

a) verificano periodicamente la possibilità di mettere a disposizione dispositivi e ausili tecnici negli edifici pubblici di ampie dimensioni, che permettano di percorrere più agevolmente lunghe distanze all'interno degli stessi, garantendo così un migliore accesso delle persone anziane;

b) segnalano agli uffici competenti gli interventi a tal fine necessari.

8. La provincia e i Comuni promuovono il mantenimento, lo sviluppo e il potenziamento dei servizi pubblici e di pubblico interesse, soprattutto nelle zone strutturalmente svantaggiate, nonché di offerte di servizi in prossimità delle abitazioni, al fine di garantire l'approvvigionamento di base delle persone anziane. Inoltre, sostengono progetti che garantiscano la fornitura a domicilio di generi alimentari di prima necessità e di farmaci.

9. La provincia e i Comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico locale in modo conforme alle esigenze delle persone anziane.

10. Il trasporto pubblico locale sostiene, anche attraverso adeguate misure agevolative, la mobilità delle persone anziane residenti in provincia.

11. La provincia individua e premia, anche nell'ambito del progetto «*FamilyPlus, Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia*» dell'Agenzia per la famiglia, i Comuni che si sono distinti in modo particolare nell'attuazione di misure a sostegno dell'invecchiamento attivo e di una politica comunale attenta alle esigenze delle persone anziane.

Art. 7.

Salute e benessere

1. La Provincia promuove offerte per il mantenimento e il miglioramento della salute e del benessere fisico, psichico e sociale delle persone anziane.

2. La provincia e i comuni promuovono l'offerta di iniziative intergenerazionali e interculturali.

3. La provincia e i comuni promuovono la realizzazione di percorsi attrezzati e di impianti per il tempo libero a misura di persone anziane, preferibilmente seguendo un approccio intergenerazionale.

4. La provincia e i comuni sostengono iniziative volte ad agevolare il passaggio delle persone anziane da una condizione di passività a una condizione di attività.

5. La provincia e i comuni garantiscono, in caso di costruzione, ristrutturazione, risanamento, ampliamento di impianti sportivi pubblici, che l'accesso e l'utilizzo degli impianti avvenga in assenza di barriere architettoniche. Promuovono in ogni caso l'eliminazione e il superamento di barriere architettoniche negli impianti sportivi pubblici esistenti. Prevedono inoltre, per tutte le persone anziane o per le persone anziane in situazione di disagio economico, tariffe agevolate per l'utilizzo dei suddetti impianti.

6. La Provincia, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e i Comuni promuovono e sostengono iniziative e progetti che contribuiscono ad aumentare le competenze personali delle persone anziane in materia di salute.

Art. 8.

Partecipazione sociale, cultura e formazione

1. Per potenziare la partecipazione sociale delle persone anziane, che include la loro partecipazione attiva alla vita politica, economica e culturale, si prevedono le misure di cui al presente articolo.

2. Ogni comune istituisce una Consulta per le persone anziane. Il modello di regolamento delle consulte è approvato dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) interlocutore per gli organi politici del Comune su questioni che riguardano le persone anziane;

b) facilitare la collaborazione tra persone anziane e Comune;

c) rappresentare e sostenere le istanze e gli interessi delle persone anziane nel territorio comunale e sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche della terza età e dell'invecchiamento attivo;


d) collaborare con il comune per l'attuazione a livello locale delle misure *d*) previste dalla presente legge.

3. Ai fini di una maggiore valorizzazione e partecipazione delle persone anziane ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *h*), vengono sviluppate forme di cooperazione tra la Consulta per le persone anziane e il Consiglio comunale.

4. La provincia, i comuni e le Comunità comprensoriali sostengono progetti e misure innovativi miranti al rafforzamento della partecipazione delle persone anziane alla vita politica, sociale, economica, culturale e associativa, nonché al volontariato.

5. La provincia promuove, insieme agli istituti di formazione, alle università e alle scuole, offerte formative specifiche per persone anziane, che siano adeguate alle loro esigenze e orientate alla domanda, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale di tutte le persone coinvolte attivamente nel settore della terza età.

6. La provincia promuove progetti intergenerazionali che mirano a conservare e trasmettere alle nuove generazioni esperienze, ricordi personali e collettivi nonché testimonianze storiche e culturali.



7. La provincia promuove l'offerta di attività ed iniziative per le persone anziane nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport.

8. La provincia promuove, insieme ai Comuni, ai comitati di educazione, ai servizi sociali e agli altri attori attivi nel settore, la pari possibilità di accesso alle diverse offerte da parte delle persone anziane in situazione di disagio economico.

9. La provincia sostiene misure nei settori della ricerca, dell'informazione, della formazione e dell'aggiornamento, per avvicinare le persone anziane all'utilizzo di media e dispositivi digitali che facilitino la comunicazione e la vita quotidiana.

Art. 9.

Lavoro e volontariato

1. Per favorire una vita lavorativa sana e soddisfacente, nonché una maggiore partecipazione sociale delle persone anziane, nell'ambito del lavoro e del volontariato si prevedono le misure di cui al presente articolo.

2. La provincia promuove, in conformità con le vigenti normative statali ed europee e in collaborazione con le parti sociali, iniziative atte a favorire una maggiore umanizzazione del mondo del lavoro e dell'occupazione, tenendo maggiormente conto delle esigenze delle lavoratrici anziane e dei lavoratori anziani. La Provincia sostiene in particolare le misure a carattere preventivo nonché quelle miranti a creare condizioni di lavoro adeguate alle persone anziane.

3. In applicazione delle norme sulla promozione della cooperazione, la Provincia può promuovere le cooperative che svolgono attività di qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone che, a causa della loro età, hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.

4. La provincia sostiene iniziative aventi lo scopo di sensibilizzare le persone anziane al volontariato e promuove gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro in cui le persone anziane prestano attività di volontariato.

5. La provincia, in collaborazione con i comuni, le comunità comprensoriali e le organizzazioni professionali di categoria sostiene progetti intergenerazionali che mirano a trasmettere esperienze, attitudini manuali e conoscenze delle persone anziane a giovani e neoassunti/neoassunte.

6. La provincia sostiene l'attività dei club per anziani/anziane, quali luoghi di incontro, di intrattenimento e di supporto per le persone anziane.

Art. 10.

Accompagnamento, assistenza e cura

1. I servizi e le offerte nell'ambito dell'accompagnamento, dell'assistenza e della cura sono erogati, ai sensi delle relative disposizioni di settore, con modalità orientate al fabbisogno e volte a garantire la vicinanza alle esigenze dei cittadini/delle cittadine.

2. In ottemperanza ai principi e alle priorità di cui all'art. 3, la provincia promuove la collaborazione e il lavoro di rete tra servizi pubblici, servizi privati e famiglie

per garantire alle persone anziane accompagnamento, assistenza e cura adeguati. La provincia persegue altresì il coordinamento dei diversi servizi e lo sviluppo degli stessi in base all'evoluzione del fabbisogno. Il piano sociale provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, costituisce la base programmatica dell'offerta di accompagnamento, assistenza e cura.

Art. 11.

Famiglia e anziani

1. La provincia promuove il ruolo di sostegno che le persone anziane ricoprono all'interno della cerchia familiare, al fine di agevolare la conciliazione di famiglia e lavoro dei componenti.

2. Nello sviluppo dei servizi, la provincia pone particolare attenzione alle offerte di sollievo, che mirano a sostenere e rafforzare i familiari curanti.

3. La provincia promuove offerte di formazione e aggiornamento destinate ai familiari curanti.

4. La provincia sostiene il miglioramento della conciliazione tra il lavoro dei familiari curanti e le esigenze di assistenza e cura delle persone anziane. Nell'ambito della certificazione «audit famiglia e lavoro», alla conciliazione tra lavoro, famiglia e cura è data adeguata considerazione.

5. La provincia collabora con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a un ulteriore sviluppo delle forme di previdenza e assicurazione sociali esistenti e allo sviluppo di nuove forme. Al contempo la Provincia rafforza il lavoro di sensibilizzazione a favore delle prestazioni in tali settori.

Art. 12.

Sostegno economico in favore delle persone anziane

1. La provincia, nel quadro delle diverse leggi di settore, garantisce un adeguato sostegno delle persone anziane sia attraverso prestazioni economiche dirette, sia attraverso agevolazioni indirette.

Capo III

ORGANI PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO


Art. 13.

Consulta provinciale per le persone anziane

1. È istituita, presso l'ufficio provinciale competente in materia di anziani/anziane, la Consulta provinciale per le persone anziane, di seguito denominata Consulta. La Consulta funge da organo consultivo della Giunta provinciale in materia di invecchiamento attivo e sulle tematiche rilevanti per le persone anziane.

2. La Consulta è composta dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente, e dai seguenti ulteriori 14 membri, nominati dalla Giunta provinciale su proposta dei soggetti individuati dal regolamento di cui al comma 5:

- a) una/un rappresentante dei Comuni;
- b) due rappresentanti dei servizi sociali;



c) tre rappresentanti delle Consulte per le persone anziane di cui all'art. 8, comma 2;

d) due rappresentanti di servizi per persone anziane che promuovono l'invecchiamento attivo;

e) una/un rappresentante delle persone anziane a livello provinciale;

f) una/un rappresentante dei sindacati, esclusi i sindacati dei pensionati;

g) una/un rappresentante dei sindacati dei pensionati;

h) una/un rappresentante del terzo settore;

i) una/un rappresentante dell'economia;

l) la/il garante della terza età.

3. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

4. La Consulta può invitare a singole riunioni, senza diritto di voto, esperti/esperte sul tema dell'invecchiamento attivo e rappresentanti dell'amministrazione provinciale. Al fine di attuare le misure previste dalla presente legge, può inoltre istituire gruppi di lavoro al proprio interno.

5. I membri della Consulta sono nominati per la durata della legislatura. La Giunta provinciale approva il regolamento della Consulta.

6. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) fornisce consulenza alla Giunta provinciale ed esprime prese di posizione in materia di invecchiamento attivo e su altre tematiche rilevanti per le persone anziane;

b) elabora proposte concrete di misure per le persone anziane ed esprime raccomandazioni al riguardo;

c) elabora ogni tre anni una proposta per il programma triennale di attuazione della presente legge. Il programma è sottoposto all'approvazione della giunta provinciale;

d) fornisce impulsi e raccomandazioni per misure e progetti mirati a favore delle persone anziane;

e) funge da referente diretto per le persone anziane nonché per le organizzazioni non rappresentate nella Consulta, in particolare per quel che riguarda la disciplina normativa in materia di invecchiamento attivo e sua attuazione;

f) trasmette ogni tre anni alla giunta provinciale una relazione sull'attività svolta, da cui emerge lo stato di attuazione del programma di cui alla lettera c). La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.

7. Ai componenti della Consulta sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

Art. 14.

Garante della terza età

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti delle persone anziane in conformità agli articoli 21 e 25 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché il rispetto delle disposizioni legislative vigenti, presso la difesa civica è

istituita la posizione del/della garante della terza età, di seguito «garante».

2. Fatti salvi i compiti e le funzioni del difensore civico/della difensora civica, il/la garante verifica e tutela i diritti delle persone anziane di età pari o superiore ai 65 anni svolgendo i seguenti compiti:

a) promuove l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;

b) collabora con gli enti pubblici e le organizzazioni private operanti sul territorio provinciale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane; in particolare collabora con i servizi sociali e sanitari;

c) vigila in merito al rispetto dei diritti civili e sociali delle persone anziane;

d) svolge attività di informazione, consulenza e sensibilizzazione sulle tematiche rilevanti per le persone anziane e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane;

e) funge da mediatore o mediatrice in caso di conflitti tra persone anziane e i loro familiari da un lato, e i servizi pubblici e privati di assistenza e cura dall'altro;

f) al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone anziane, segnala - d'ufficio o a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti - ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono un immediato intervento di carattere giudiziario o assistenziale. Vigila inoltre sul rispetto dei diritti nell'ambito dell'assistenza e cura prestata alle persone anziane ospitate in strutture esterne alla loro famiglia;


g) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone anziane dei quali viene in qualsiasi forma a conoscenza, anche su segnalazione dei soggetti interessati o di altri soggetti;

h) sostiene iniziative volte a prevenire ed impedire ogni discriminazione basata sull'età e si impegna ad assicurare alle persone anziane l'erogazione di prestazioni atte a soddisfare i bisogni di salute della persona nonché il miglioramento della qualità di vita, anche attivandosi in tal senso, se necessario, direttamente nei confronti dell'amministrazione competente;

i) collabora con la Consulta di cui all'Art. 13, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle proposte di cui all'art. 13, comma 6, lettera b);

j) può sollecitare azioni e progetti specifici di promozione dei diritti delle persone anziane.

3. Al fine di proteggere e promuovere l'osservanza dei diritti umani delle persone anziane, spetta al/alla Garante della terza età visitare e verificare regolarmente le strutture socio-assistenziali per persone anziane e le strutture sanitarie pubbliche e private in cui la libertà delle persone è o può essere privata, al fine di identificare precocemente i fattori di rischio per la violazione dei diritti umani e di prevenire trattamenti contrari alla dignità delle persone. Il/La Garante della terza età è autorizzato/a a nominare commissioni indipendenti a cui delegare l'attività di controllo preventivo del rispetto dei diritti umani ai sensi del precedente periodo. Le strutture interessate sono tenute a fornire al/alla Garante della terza età e alla commissione



nominata informazioni sul numero e sul trattamento delle persone che sono o sono state private della libertà personale, sui luoghi in cui le persone sono o possono essere private della libertà personale e sulla procedura e le condizioni di privazione della libertà personale, a consentire l'accesso alla relativa documentazione e alle strutture. Nello svolgimento delle suddette funzioni, il/la garante della terza età e le commissioni da lui/lei nominate tengono conto delle esigenze di funzionamento della struttura. L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale disciplina le modalità dello svolgimento delle visite, il numero, la nomina, la durata del mandato e la composizione dei membri delle commissioni, le modalità di collaborazione con il/la garante della terza età e il compenso.

4. I candidati/le candidate alla carica di garante devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11. Devono inoltre possedere una comprovata competenza nel campo delle politiche per anziani e dell'assistenza alle persone anziane. Dal novero dei partecipanti/delle partecipanti alla selezione la Presidente/il Presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore civico, nomina il/la Garante per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

5. Il/La garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in autonomia e non è legato a direttive.

6. Il/La garante trasmette annualmente al Consiglio provinciale, alla giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita delle persone anziane. Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal Presidente del Consiglio provinciale e comunque entro i primi cinque mesi di ogni anno. La relazione è pubblicata sul sito Internet del/della Garante.

7. Il/La garante viene sentito/sentita dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi delle persone anziane. Egli/Ella collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti delle persone anziane.

8. Il/La garante è dotato dal Consiglio provinciale dei mezzi e delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività. In caso di assenza o di impedimento, il/la Garante può incaricare della propria sostituzione una/un dipendente del Consiglio provinciale, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 1, commi 6 e 7, 9, 11, 12, 13, commi 2, 3 e 4, e 14 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, e successive modifiche.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 13, comma 7, quantificati in 5.000,00 euro per l'anno 2022, in 5.000,00 euro per l'anno 2023 e in 5.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Gli oneri derivanti dall'art. 14 sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'art. 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 16.

Disposizioni attuative

1. Ove necessario, le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge sono ulteriormente specificate mediante deliberazioni della giunta provinciale.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. La Giunta provinciale approva un testo in «lingua facile» della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 6 ottobre 2022

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

24R00038





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 3 0 9 *

€ 5,00

